Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 258 del 18 settembre 1982

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 18 settembre 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

N. 56

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1982, n. **659.**

Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1982, n. **659**.

Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sentito il comitato interministeriale dei prezzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 31 luglio 1982;

Decreta:

Art. 1.

Alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato » sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le basi chilometriche delle tariffe n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 sono sostituite con quelle riportate nella tabella figurante nell'allegato n. 1 al presente decreto;

2) le basi chilometriche ed i diritti fissi della tariffa n. 1-*bis* sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 2 al presente decreto;

3) i prezzi della tariffa n. 15 sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 3 al presente decreto;

4) le basi chilometriche, i diritti fissi e i prezzi della tariffa n. 21 sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 4 al presente decreto;

5) le basi chilometriche ed i diritti fissi della tariffa n. 21-*bis* sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 5 al presente decreto;

6) le basi chilometriche ed i diritti fissi delle tariffe n. 22 e n. 23 sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 6 al presente decreto;

7) i prezzi della tariffa n. 25 per biglietti chilometrici sono fissati in L. 155.100 e in L. 87.200 rispettivamente per la prima e la seconda classe;

8) i diritti speciali, le tasse accessorie e i depositi cauzionali di cui all'allegato n. 1 alle predette « Condizioni e tariffe » sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 7 al presente decreto;

9) le tasse, le soprattasse ed i diritti, anche accessori, di ogni genere figuranti nel testo delle predette « Condizioni e tariffe » sono sostituiti con quelli riportati nell'allegato n. 8 al presente decreto;

10) i prezzi minimi per viaggiatore, sia per adulti sia per ragazzi, e per qualsiasi tariffa, salvo quella n. 14, sono fissati in L. 500 per la prima e L. 400 per la seconda classe. Fanno eccezione i prezzi minimi delle tariffe per biglietti di abbonamento che sono fissati in L. 1.500 per la prima e in L. 1.000 per la seconda classe;

11) il prezzo dell'abbonamento speciale valido per il servizio urbano di Roma, previsto all'art. 43, paragrafo 11, è fissato in L. 5.000;

12) al terzo capoverso dell'articolo 30 è aggiunto quanto segue: « Contemporaneamente a detta domanda deve essere versato il deposito cauzionale indicato nell'allegato n. 1, punto 16-*bis*. Se, per fatto di chi ha richiesto il trasporto, questo non abbia più luogo nel giorno ed ora stabiliti, l'Amministrazione ha diritto di trattenere il deposito cauzionale »;

13) all'art. 45 paragrafo 6 le parole « con un minimo di lire mille » figuranti all'ultimo capoverso sono soppresse;

14) all'art. 48 paragrafo 4 le parole « con un minimo di lire mille » figuranti al quinto capoverso sono soppresse;

15) l'ultimo capoverso della tariffa n. 14 è modificato come segue: « Per le regolarizzazioni in treno, il viaggiatore oltre al pagamento del prezzo del biglietto o del trasporto di cui al precedente comma, deve corrispondere, a titolo di penalità, una soprattassa di pari importo, con l'applicazione del diritto di cui all'art. 10 ».

Art. 2.

Alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato » sono apportate le seguenti modificazioni:

I - *Parte II* - TARIFFE:

A) Capo I - Disposizioni generali per l'applicazione delle tariffe:

1. Art. 61 § 2 - Tasse minime:

l'importo di L. 9.300 per le spedizioni in piccole partite è elevato a L. 10.500;

gli importi di L. 95.500 e di L. 76.400 per le spedizioni a carro sono elevati, rispettivamente, a L. 105.000 e a L. 84.000.

2. - Art. 65 § 3 - Treni straordinari:

al primo alinea gli importi della tassa di percorso di L. 4.255 e di L. 21.295 sono elevati, rispettivamente, a L. 4.700 e a L. 23.500;

al secondo alinea l'importo della tassa di L. 332 per carro e per chilometro è elevato a L. 370.

3. Art. 67 § 1, le tabelle di cui ai punti *a*) e *b*) sono sostituite da quelle riportate, rispettivamente, negli allegati n. 9 e n. 10 al presente decreto.

B) Capo II - Art. 71:

1. § 2: gli importi di L. 452 e L. 292 relativi all'utilizzazione dei bagagliai sono elevati, rispettivamente, a L. 500 e a L. 320.

2. § 4:

la tabella dei prezzi delle autovetture accompagnate è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 11 al presente decreto;

il prezzo di L. 39.900 figurante all'ultimo alinea è elevato a L. 44.000.

C) Capo III - Art. 72 - Tariffe per treni speciali:

1. § 1: il deposito di L. 399.300 per la richiesta del treno speciale è elevato a L. 450.000.

2. § 2: gli importi della tariffa del treno speciale di L. 6.650 e del relativo prezzo minimo di L. 399.300 sono elevati, rispetivamente, a L. 7.350 e a L. 450.000, la tassa di L. 332 per carro e per chilometro è elevata a L. 370.

D) Capo IV - Tariffe ordinarie:

Tariffa n. 1 - Titolo III - Prezzi:

la tabella di cui alla Serie A - Spedizioni di colli espressi - è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 12 al presente decreto;

la tabella di cui alla serie *B* - Spedizioni di messaggerie — è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 13 al presente decreto.

E) Capo V - Tariffe speciali:

1. Tariffa speciale n 104: le tabelle dei prezzi di cui alle serie *A*, *B* e *C* sono sostituite da quelle riportate, rispettivamente, negli allegati n. 14, n. 15 e n. 16 al presente decreto.

2. Tariffa speciale n. 105:

Serie *A* - Titolo III - Prezzi: le tabelle dei prezzi di cui ai punti *a*) e *b*) sono sostituite da quelle riportate, rispettivamente, negli allegati n. 17 e n. 18 al presente decreto;

Serie *B* - Titolo III - Prezzi: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 19 al presente decreto;

Serie *C* - Titolo IV - Condizione particolare 1ª comma *b*): la tassa di L. 332 per carro e per chilometro è elevata a L. 370.

3. Tariffa speciale n. 106 - Titolo III - Prezzi: l'importo della tassa sul valore per ogni cento chilometri indivisibili e per ogni mille lire indivisibili di L. 15,29 e di L. 3,96 con il minimo di L. 1.990 per spedizione sono elevati, rispettivamente a L. 17,00, a L. 4,40 e a L. 2.200.

4. Tariffa speciale n. 107:

Titolo I - Limiti di applicazione: l'indicazione di « L. 2.000 » risultante alla fine del testo dei punti *b*), *c*), *d*) ed *e*) è modificata in « L. 2.500 »;

Titolo III - Prezzi e modalità di pagamento: il testo del punto 1 è sostituito da quello riportato nell'allegato n. 20 al presente decreto.

5. Tariffa speciale n. 108, serie *B*:

Titolo III: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 21 al presente decreto;

Condizione particolare 2ª: la tassa di sorveglianza di L. 2.326 è elevata a L. 2.600;

Condizione particolare 4ª: la tassa di L. 332 per carro e per chilometro viene elevata a L. 370.

6. Tariffa speciale n. 109:

Titolo III: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 22 al presente decreto;

Condizione particolare 2ª: la tassa di L. 8.380 per il nolo degli addobbi funebri è elevata a L. 9.300.

7. Tariffa speciale n. 110 - Titolo III: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 23 al presente decreto.

8. Tariffa speciale n. 111 - Titolo III: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 24 al presente decreto.

F) Capo VI - Tariffe eccezionali:

1. Tariffa eccezionale n. 203: le tabelle di cui alle serie *A*, *B* e *C* sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 25 al presente decreto.

2. Tariffa eccezionale n. 216: la tariffa è soppressa.

3. Tariffa eccezionale n. 221:

a) le tabelle di alle serie *A*, *B* e *C* sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 26 al presente decreto;

b) Condizione particolare 2ª: la tassa di prenotazione di L. 3.350 è elevata a L. 3.700;

c) Condizione particolare 6ª:

i prezzi di L. 6.700 per gli adulti e di L. 3.300 per i ragazzi sono elevati, rispettivamente, a L. 7.400 e a L. 3.700;

la tabella dei supplementi per i posti in poltrona o in cabina è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 27 al presente decreto;

d) Condizione particolare 7ª:

la tassa di L. 5.445 per ogni 25 chilogrammi indivisibili di bagaglio a mano eccedenti il peso di chilogrammi 50, è elevata a L. 6.000;

la tassa di L. 2.750 per capo o di L. 2.035 per ogni 10 chilogrammi indivisibili prevista per gli animali vivi trasportati dai passeggeri, è elevata, rispettivamente, a L. 3.050 o a L. 2.250;

e) Condizione particolare 10ª: il prezzo fisso di L. 22.990, previsto nel testo del primo e del secondo alinea, è elevato a L. 26.000.

G) Capo VII - Prezzi:

Titolo *A*) - Spedizioni a bagaglio: la tabella dei prezzi di cui alla Serie 1ª è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 28 al presente decreto;

Titolo *B* - Spedizioni a carro:

a) punto 1. - L'indicazione « Classi dalla *A* alla *I* » è modificata in « Classi dalla *A* alla *H* ». Le tabelle dei prezzi delle Classi dalla *A* alla *H* sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 29 al presente decreto;

b) punto 2. - Classi dalla 601 alla 820: le tabelle dei prezzi sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 30 al presente decreto.

II - *Parte III* - Alla « Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro » sono apportate le modificazioni risultanti nell'allegato n. 31 al presente decreto.

III - ALLEGATI:

A) Allegato n. 1: il testo delle tabelle delle tasse accessorie è sostituito da quello riportato nell'allegato n. 32 al presente decreto.

B) Allegato n. 2:

punto 4.4: la tabella della tassa di utilizzazione è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 33 al presente decreto;

punto 5.1.4: le indennità di L. 2.380 e di L. 4.770 per ogni contenitore e per ogni 24 ore indivisibili sono elevate, rispettivamente, a L. 2.700 e a L. 5.400;

punto 5.1.5: le indennità di L. 23.950 e di L. 47.910 per ogni contenitore sono elevate, rispettivamente, a L. 26.500 e a L. 53.000;

punto 5.1.7: le indennità di L. 660 e di L. 1.320 per ogni contenitore sono elevate, rispettivamente, a L. 730 e a L. 1.460.

C) Allegato n. 2-*ter*:

punto 3.4.2: le tasse di L. 266 per ogni paletta e di L. 399 per ogni paretale mobile sono elevate, rispettivamente, a L. 300 e a L. 450;

punto 3.7.5: le tasse di L. 159 per ogni paletta e di L. 266 per ogni paretale mobile sono elevate, rispettivamente, a L. 175 e a L. 300;

punto 4.6.2: le tasse di L. 159 per ogni paletta, e di L. 266 per ogni paretale e di L. 371 per ogni box paletta sono elevate, rispettivamente, a L. 175, a L. 300 e a L. 410;

punto 5.1.3: le tasse di L. 1.130 per ogni paletta e di L. 2.260 per ogni peretale sono elevate, rispettivamente, a L. 1.250 e a L. 2.500.

D) Allegato n. 3: l'importo di L. 39.900 previsto dagli articoli 2 e 7 è elevato a L. 45.000.

E) Allegato n. 6: le tasse e i diritti di ogni genere in esso previsti sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato n. 34 al presente decreto.

F) Allegato n. 7:

1. Art. 47: la tassa fissa per la ripulitura del carro di L. 39.900 è elevata a L. 45.000.

2. Art. 135:

1) punto (2): la tassa di L. 332 per carro e per chilometro è elevata a L. 370;

2) punto (3):

a) comma *a*):

la tassa di sosta prevista per le merci non sostanti sui carri di L. 291 ed il relativo minimo di L. 582 sono elevati, rispettivamente, a L. 350 e a L. 700;

la tassa di sosta per le merci sostanti sui carri prevista in L. 291 per quintale indivisibile e per ogni 24 ore ed i relativi minimi di L. 21.200 per carro e per le prime 24 ore e di L. 31.200 per carro per ogni periodo di 24 ore successive sono elevati, rispettivamente, a L. 350, a L. 24.000 e a L. 35.000;

b) comma *c*): la tassa di L. 1.330 dovuta per la guardia speciale è elevata a L. 2.000.

G) Allegato n. 9: i corrispettivi di cui alle tariffe numeri 1, 2 e 3, sono costituiti da quelli riportati nell'allegato n. 35 al presente decreto.

IV - APPENDICE:

A) Punto 4°: il compenso di L. 319 a collo figurante alla nota (6) è elevato a L. 350.

B) Punto 8°: la tassa di L. 23.950 prevista al comma 4 del del titolo I e al comma 3 del titolo II è elevata a L. 27.000.

C) Punto 9°: la tabella delle soprattasse per l'uso di determinati binari di raccordo o per carico e scarico in punti determinati, da contabilizzare sui documenti di trasporto, è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 36 al presente decreto.

D) Punto 12° - Allegato: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 37 al presente decreto.

E) Punto 14° - Art. 12:

1. Il deposito per la richiesta dell'autotreno o dell'autocarro previsto al paragrafo 1 nelle misure di L. 12.400 e di L. 6.200 è elevato, rispettivamente, a L. 14.000 e a L. 7.000.

2. Le tasse di sosta previste al paragrafo 4 nelle misure di L. 3.190, L. 4.235, L. 5.280 e L. 6.380 sono elevate, rispettivamente, a L. 3.600, a L. 4.800, a L. 6.000 e a L. 7.200.

F) Punto 15°, comma 4): il diritto fisso di L. 1.550 e la tassa di L. 7.950 sono elevati, rispettivamente, a L. 1.800 e a L. 10.000.

Art. 3.

Per il traffico svolto in base a tariffe o ad accordi internazionali, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle scadenze rispettivamente previste.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 1982. Da tale data e fino al 31 dicembre 1982 è data facoltà all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di applicare alle spedizioni di cose i prezzi in vigore il 30 settembre 1982 aumentati:

del 10%, in caso di spedizioni a carro;

del 12%, in caso di spedizioni in piccole partite e a bagaglio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — BALZAMO — LA MALFA — ANDREATTA — BARTOLOMEI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1982
Registro n. 2 *Trasporti, foglio n.* 254

ALLEGATO 1

TARIFFE DAL N. 1 AL N. 6

PER VIAGGI DI CORSA SEMPLICE

(CAPO V)

Basi chilometriche in lire per viaggiatore

TARIFFE	Classe	ZONE DI PERCORRENZA		
		da km 1 a 700	da km 701 a 1000	km 1001 ed oltre
Tariffa ordinaria n. 1	1ª	61,36	40,87	10,61
	2ª	34,08	20,99	4,55
Tariffa ridotta n. 2	1ª	52,21	34,75	10,61
	2ª	29,01	17,81	4,55
Tariffa ridotta n. 3	1ª	49,15	32,71	10,61
	2ª	27,28	16,78	4,55
Tariffa ridotta n. 4	1ª	42,97	28,63	10,61
	2ª	23,89	14,71	4,55
Tariffa ridotta n. 5	1ª	36,83	24,52	10,61
	2ª	20,43	12,60	4,55
Tariffa ridotta n. 6	1ª	30,68	20,43	10,61
	2ª	17,04	10,51	4,55

ALLEGATO 2

TARIFFA N. 1-*Bis*

PER BIGLIETTI DI SUPPLEMENTO RAPIDO

Basi chilometriche in lire per viaggiatore valevoli per la formazione dei supplementi per l'utilizzazione dei treni rapidi.

Serie A — SUPPLEMENTI PER TRENI RAPIDI SPECIALI

CLASSE	Diritto fisso per ogni supplemento	ZONE DI PERCORRENZA		
		da km 1 a 700	da km 701 a 1000	km 1001 e oltre
1ª	1.900	21,72	14,46	3,78

Serie B — SUPPLEMENTI PER TRENI RAPIDI A PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

CLASSE	Diritto fisso per ogni supplemento	ZONE DI PERCORRENZA		
		da km 1 a 700	da km 701 a 1000	km 1001 e oltre
1ª	1.900	18,64	12,39	3,24

Serie C — SUPPLEMENTI PER TRENI RAPIDI ORDINARI

CLASSE	ZONE DI PERCORRENZA		
	da km 1 a 700	da km 701 a 1000	km 1001 e oltre
1ª	17,21	11,51	3,00
2ª	9,56	5,90	1,30

ALLEGATO 3

TARIFFA N. 15

PER BIGLIETTI TURISTICI DI LIBERA CIRCOLAZIONE
(Per viaggiatori stranieri ed italiani residenti all'estero)
(CAPO XIV)

Prezzi in lire per viaggiatore

VALIDITA'	PREZZI	
	1ª classe	2ª classe
8 giorni	126.900	80.100
15 giorni	153.800	97.000
21 giorni	184.200	113.600
30 giorni	224.100	140.600

Diritto di proroga per ciascun giorno:

— per biglietti validi 15 giorni: L. 10.900 per la prima classe e L. 7.600 per la seconda;
— per biglietti validi 21 giorni: L. 9.900 per la prima classe e L. 6.800 per la seconda;
— per biglietti validi 30 giorni: L. 8.800 per la prima classe e L. 5.500 per la seconda.

Per i ragazzi gli importi suddetti (prezzi e diritto di proroga) sono ridotti della metà.

ALLEGATO 4

TARIFFA N. 21

PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO ORDINARIO
(CAPO X)

Serie A — ABBONAMENTI MENSILI

Basi chilometriche in lire per viaggiatore

CLASSE	Diritto fisso per ogni abbonamento	ZONE DI PERCORRENZA								
		da 1 a 24 km	da 25 a 60 km	da 61 a 90 km	da 91 a 300 km	da 301 a 500 km	da 501 a 700 km	da 701 a 1000 km	da 1001 a 2000 km	oltre 2000 km
1ª	7.100	703,78	534,01	450,69	271,63	197,55	89,51	58,65	21,62	12,35
2ª	4.000	387,25	291,86	246,94	151,55	101,05	53,32	33,70	16,86	8,43

Serie B — ABBONAMENTI INTERA RETE

Prezzi in lire per viaggiatore e per mese

CLASSE	Categoria S	Categoria O
1ª	426.100	271.600
2ª	271.600	160.300

Serie C — ABBONAMENTI PER SEI GIORNI

Basi chilometriche in lire per viaggiatore

CLASSE	Diritto fisso per ogni abbonamento	ZONE DI PERCORRENZA				
		da 1 a 30 km	da 31 a 60 km	da 61 a 90 km	da 91 a 120 km	da 121 a 150 km
1ª	2.800	293,23	271,63	246,94	212,99	197,55
2ª	1.600	157,15	151,55	140,31	120,67	101,05

ALLEGATO 5

TARIFFA N. 21-*Bis*

PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO AI SUPPLEMENTI PER TRENI RAPIDI

Basi chilometriche in lire per viaggiatore valevoli per la formazione dei prezzi per gli abbonamenti ai supplementi per treni rapidi

Serie A — ABBONAMENTI MENSILI

CLASSE	Diritto fisso per ogni abbonamento	ZONE DI PERCORRENZA								
		da 1 a 24 km	da 25 a 60 km	da 61 a 90 km	da 91 a 300 km	da 301 a 500 km	da 501 a 700 km	da 701 a 1000 km	da 1001 a 2000 km	oltre 2000 km
1ª	2.400	234,60	178,01	150,23	90,56	65,84	29,84	19,54	7,20	4,13
2ª	1.500	141,98	107,02	90,56	55,55	37,06	19,54	12,35	6,20	3,11

Serie B — ABBONAMENTI PER SEI GIORNI

CLASSE	Diritto fisso per ogni abbonamento	ZONE DI PERCORRENZA				
		da 1 a 30 km	da 31 a 60 km	da 61 a 90 km	da 91 a 120 km	da 121 a 150 km
1ª	1.100	97,73	90,56	82,32	70,98	65,84
2ª	600	57,63	55,55	51,44	44,25	37,06

ALLEGATO 6

TARIFFA N. 22

PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO RIDOTTO

(CAPO XI)

Basi chilometriche in .ire per viaggiatore

CLASSE	Diritto fisso per ogni abbonamento	ZONE DI PERCORRENZA			
		da 1 a 24 km	da 25 a 60 km	da 61 a 90 km	da 91 a 350 km
1ª	3.700	323,34	251,48	179,63	116,07
2ª	2.000	178,38	138,19	100,50	65,31

TARIFFA N. 23

PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO SETTIMANALE O FESTIVO PER IMPIEGATI, OPERAI E BRACCIANTI

(CAPO XIII)

Basi chilometriche in lire per viaggiatore

CLASSE	ABBONAMENTI SETTIMANALI			ABBONAMENTI FESTIVI	
	Diritto fisso	Base chilometrica		Diritto fisso	Base chilometrica
		Validità 6 giorni	Validità 5 giorni		
1ª	1.200	73,35	61,—	900	110,02
2ª	600	34,30	28,58	400	51,45

ALLEGATO 7

DIRITTI SPECIALI - TASSE ACCESSORIE - DEPOSITI CAUZIONALI PREVISTI DALL'ALLEGATO 1 ALLE C.T. PERSONE

Numero d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Riferimento all'articolo delle C.T.	Importo
	DIRITTI SPECIALI		
1	Biglietto di entrata nelle stazioni	4	L. 400
2	Prenotazione di posti nelle carrozze.	4	
	a) per viaggi individuali, per ciascun posto e per ciascun treno		L. 1.800
	b) per viaggi di comitive, per ciascun posto e per ciascun treno		L. 900
3	Per l'uso di ciascuna carrozza riservata	30	L. 54.000
4	Per l'uso di ciascun compartimento riservato	31	L. 10.000
5	Per impiego di saloncini dell'Amministrazione	32	L. 54.000 per le prime 72 ore d'impiego del saloncino L. 13.000 per ogni successivo periodo di 24 ore d'impiego
6	Per impiego di saloni dell'Amministrazione	32	L. 86.000 per le prime 72 ore d'impiego del salone L. 25.000 per ogni successivo periodo di 24 ore d'impiego
7	Per il rilascio di tessere di identificazione per l'uso dei biglietti di abbonamento ordinari e ridotti e delle tessere di autorizzazione	43 e 45	L. 1.500 per tessera
8	Per il rilascio di tessere di identificazione per l'uso di biglietti di abbonamento settimanali e festivi per impiegati, operai e braccianti	43	L. 1.500 per tessera
	TASSE ACCESSORIE		
9	Per percorso a vuoto di automotrici e loro rimorchi	35	La metà del prodotto minimo stabilito per il trasporto a carico
10	Per percorso a vuoto di carrozze	35	L. 600 per carrozza/km.
11	Per sosta nelle stazioni di automotrici che effettuano un treno speciale.	35	L. 13.000 per ogni sosta, per ogni automotrice, e per ogni periodo indivisibile di 12 ore
12	Per sosta nelle stazioni di carrozze, rimorchi e delle automotrici e bagagliai, utilizzati per trasporti speciali	35	L. 9.000 per ogni sosta, per ogni veicolo e per ogni periodo indivisibile di 24 ore
13	Per sosta nelle stazioni di carrozze speciali dei privati	35	L. 7.000 al giorno per i primi 10 giorni L. 3.000 al giorno per i giorni successivi, col massimo di L. 210.000 all'anno
14	Per proseguimento senza trasbordo di carrozze, rimorchi di automotrici e bagagliai	30	L. 13.000 per ogni veicolo e per ogni evitato trasbordo
15	Per disinfezione di carrozze con compartimento per ammalati	34	L. 16.000 per ogni carrozza
	DEPOSITI CAUZIONALI		
16	Per ciascun treno speciale a richiesta	29	L. 210.000 per i treni a carrozze L. 85.000 per le automotrici
16-*bis*	Per ciascuna carrozza o automotrice riservata	30	L. 70.000
17	Per ciascun carro per trasporto di ammalati	34	L. 16.000
18	Per l'effettuazione di treni straordinari e l'aggiunta di carrozze ai treni ordinari rese necessarie per i viaggi delle comitive	38	L. 70.000 a carrozza con un massimo di L. 210.000 per ciascun treno

ALLEGATO 8

DIRITTI, TASSE, SOPRATTASSE E PENALITA' PREVISTI DALLE « CONDIZIONI E TARIFFE PER I TRASPORTI DELLE PERSONE SULLE FERROVIE DELLO STATO ».

Articolo	Riferimento	Disposizione	Importo
Art. 1 – § 3			
	Secondo capoverso	– Il minimo di eccedenza di tassa di L. 1.000 è elevato a	L. 1.500
Art. 6 –		La sanzione pecuniaria di L.	(*)
Art. 9 – § 1			
	Primo capoverso	– La sanzione pecuniaria di L.	(*)
	Secondo capoverso	– La sanzione pecuniaria di L.	(*)
	§ 2	– La penalità di L.	(*)
	§ 3		
	Primo capoverso	– La penalità di L. 1.000 è elevata a	» 1.500
	Secondo capoverso	– Il massimo della soprattassa di L. 1.000 è elevato a	» 1.500
	§ 4		
	Primo capoverso	– La soprattassa di L. 1.000 è elevata a	» 1.500
	Secondo capoverso	– La soprattassa di L. 1.000 è elevata a	» 1.500
	Terzo capoverso	– La penalità di L. 1.400 è elevata a	» 2.100
	§ 5		
	Primo capoverso	– Il massimo della soprattassa di L. 1.000 è elevato a	» 1.500
	Secondo capoverso	– La penalità di L. 1.000 è elevata a	» 1.500
	Terzo capoverso	– La soprattassa di L. 500 è elevata a	» 800
	§ 6		
	Primo capoverso	– Il minimo della soprattassa fissato in L. 1.000 è elevato a	» 1.500
	§ 7		
	Primo capoverso	– Il minimo della soprattassa fissato in L. 1.000 è elevato a	» 1.500
	Terzo capoverso	– Il minimo della soprattassa fissato in L. 1.000 è elevato a	» 1.500
	§ 8		
	Primo capoverso	– Il minimo della soprattassa fissato in L. 2.900 è elevato a	» 4.400
	Secondo capoverso	– Il minimo della soprattassa fissato in L. 2.900 è elevato a	» 4.400
	§ 9		
	Primo capoverso	– Il minimo di L. 1.000 ed il massimo di L. 2.000 per esazioni differite sono elevati, rispettivamente a	» 1.500
		e a	» 3.000
Art. 10 –	Primo capoverso	– Il minimo di L. 500 ed il massimo di L. 2.900 per esazioni in treno sono elevati, rispettivamente a	» 800
		e a	» 4.400
	Secondo capoverso	– Il minimo di L. 1.600 ed il massimo di L. 5.700 per esazione in treno a carico dei viaggiatori sprovvisti di biglietto sono elevati, rispettivamente a	» 2.400
		e a	» 8.600
Art. 12 – § 3			
	Secondo capoverso	– Il minimo di L. 500 ed il massimo di L. 1.600 sono elevati rispettivamente a	» 800
		e a	» 2.400
	Terzo capoverso	– L'importo di L. 500 è elevato a	» 800
Art. 28 – § 6			
	Primo capoverso	– La penalità di L. 500 per mancata vidimazione è elevata a	» 800
	Quarto capoverso	– La soprattassa di L. 500 è elevata a	» 800
	Sesto capoverso	– Il massimo della soprattassa di L. 1.000 è elevato a	» 1.500
Art. 41 – § 3		– La penalità di L. 500 è elevata a	» 800
Art. 43 – § 10			
	Primo capoverso	– La penalità di L. 1.000 è elevata a	» 1.500
Art. 45 – § 6			
	Primo capoverso	– La penalità di L. 1.000 è elevata a	» 1.500
	Terzo capoverso	– La penalità di L. 1.000 è elevata a	» 1.500
Art. 48 – § 4			
	Terzo capoverso	– La penalità di L. 1.000 è elevata a	» 1.500
	Quarto capoverso	– La penalità di L. 500 è elevata a	» 800
Art. 58		– La soprattassa di L. 1.000 è elevata a	» 1.500
Allegato n. 10 – Punto 6		– Il diritto fisso di L. 1.100 è elevato a	» 1.700
Punto 10, lettera *b*)		– Il diritto fisso di L. 1.100 è elevato a	» 1.700

(*) La materia è disciplinata dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 « Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto ».

ALLEGATO 9

SUPERFICIE UTILE DI CARICO	Soprattassa
1. — Inferiore a 19 mq.	10%
2. — Pari o superiore a 19 mq. e inferiore a 22 mq.	12%
3. — Pari o superiore a 22 mq. e fino a 27 mq.	24%
4. — Superiore a 27 mq.:	
a) a 2 assi	30%
b) a carrelli	45%

ALLEGATO 10

PERCORRENZE km	Tipo di carro				
	a 2 assi	a 4 assi	a 6 assi	a 8 assi	a più di 8 assi
	Soprattassa in lire				
1 — 100	33.000	66.000	99.000	132.000	La misura della soprattassa è stabilita di volta in volta dall'Amministrazione
101 — 200	41.250	82.500	123.750	165.000	
201 — 300	49.500	99.000	148.500	198.000	
301 — 400	57.750	115.500	173.250	231.000	
401 — 500	66.000	132.000	198.000	264.000	
501 — 600	74.250	148.500	222.750	297.000	
601 — 700	82.500	165.000	247.500	330.000	
701 — 800	90.750	181.500	272.250	363.000	
801 — 900	99.000	198.000	297.000	396.000	
901 — 1000	107.250	214.500	321.750	429.000	
Per ogni 100 km. indivisibili in più oltre i primi 1000 km	8.250	16.500	24.750	33.000	

ALLEGATO 11

AUTOVETTURA	Basi chilometriche			
	Per un solo percorso		Per più percorsi	
	Zone di percorrenza			
	da 1 a 700 km	oltre 700 km	da 1 a 700 km	oltre 700 km
1) Di lunghezza inferiore a m. 3,81	99,50	74,63	89,55	67,16
2) Di lunghezza da m. 3,81 a m. 4,42	119,40	89,56	107,46	80,50
3) Di lunghezza oltre m. 4,42	179,10	134,33	161,19	120,89

ALLEGATO 12

PESO IN KG	Zone di percorrenza							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	da 1 a 200 km	da 201 a 400 km	da 401 a 600 km	da 601 a 800 km	da 801 a 1000 km	da 1001 a 1200 km	da 1201 a 1400 km	Oltre 1400 km
	Prezzi in lire							
1 — 25	11.760	12.936	14.112	15.288	16.464	17.640	18.816	19.992
26 — 50	14.700	16.170	17.640	19.110	20.580	22.050	23.520	24.990
51 — 75	17.640	19.404	21.168	22.932	24.696	26.460	28.224	29.988
76 — 100	20.580	22.638	24.696	26.754	28.812	30.870	32.928	34.986

Per le spedizioni di peso oltre 100 kg, in aggiunta ai prezzi dei primi 100 kg sopraindicati:

Per ogni 25 kg o frazione	2.940	3.234	3.528	3.822	4.116	4.410	4.704	4.998

ALLEGATO 13

PESO IN KG	ZONE DI PERCORRENZA							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	da 1 a 200 km	da 201 a 400 km	da 401 a 600 km	da 601 a 800 km	da 801 a 1000 km	da 1001 a 1200 km	da 1201 a 1400 km	Oltre 1400 km
	Prezzi in lire							
1 — 50	10.500	11.550	12.600	13.650	14.700	15.750	16.800	17.850
51 — 100	14.700	16.170	17.640	19.110	20.580	22.050	23.520	24.990
101 — 150	18.900	20.790	22.680	24.570	26.460	28.350	30.240	32.130
151 — 200	23.100	25.410	27.720	30.030	32.340	34.650	36.960	39.270
Per le spedizioni di peso oltre 200 kg e fino a 1000 kg, in aggiunta ai prezzi dei primi 200 kg sopraindicati:								
Per ogni 50 kg o frazione	4.200	4.620	5.040	5.460	5.880	6.300	6.720	7.140
951 — 1000	90.300	99.330	108.360	117.390	126.420	135.450	144.480	153.510
Por le spedizioni di peso oltre 1000 kg, in aggiunta ai prezzi dei primi 1000 kg sopraindicati:								
Per ogni 100 kg o frazione	8.400	9.240	10.080	10.920	11.760	12.600	13.440	14.280

SPEDIZIONI	ZONE DI PERCORRENZA											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	da 1 a 10 km	da 11 a 100 km	da 101 a 200 km	da 201 a 300 km	da 301 a 400 km	da 401 a 500 km	da 501 a 600 km	da 601 a 700 km	da 701 a 800 km	da 801 a 900 km	da 901 a 1000 km	oltre i 1000 Km
	Prezzi in lire per l'intera spedizione											

ALLEGATO 14

Serie A — Equini e Bovini (Cavalli, muli, asini, buoi, bufali e tori)

SPEDIZIONI	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Fino a 10 capi	—	263,60	249,25	236,07	222,90	209,71	196,55	183,36	170,19	157,00	143,84	130,64
	59.289	83.013	107.938	131.545	153.835	174.806	194.461	212.797	229.816	245.516	259.900	—
Per ogni capo in più dei 10 caricato nello stesso carro (fino al 20°)	—	15,80	14,97	14,16	13,38	12,58	11,79	11,00	10,21	9,42	8,64	7,83
	3.557	4.979	6.476	7.892	9.230	10.488	11.667	12.767	13.788	14.730	15.594	—
Per ogni capo in più dei 20 caricato nello stesso carro	—	5,20	5,05	4,72	4,46	4,20	3,93	3,66	3,41	3,14	2,88	2,61
	1.185	1.653	2.158	2.630	3.076	3.496	3.889	4.255	4.596	4.910	5.198	—

ALLEGATO 15

Serie B — Suini (Porci e lattonzoli)

SPEDIZIONI	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Fino a 35 capi	—	263,60	249,25	236,07	222,90	209,71	196,55	183,36	170,19	157,00	143,84	130,64
	59.289	83.013	107.938	131.545	153.835	174.806	194.461	212.797	229.816	245.516	259.900	—
Per ogni capo in più dei 35 caricato nello stesso carro	—	4,60	4,28	4,04	3,82	3,60	3,36	3,14	2,92	2,70	2,46	2,24
	1.008	1.422	1.850	2.254	2.636	2.996	3.332	3.646	3.938	4.208	4.454	—

ALLEGATO 16

Serie C — Ovini (Montoni, pecore, agnelli, caproni, capre e capretti)

SPEDIZIONI	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Fino a 70 capi	—	263,60	249,25	236,07	222,90	209,71	196,55	183,36	170,19	157,00	143,84	130,64
	59.289	83.013	107.938	131.545	153.835	174.806	194.461	212.797	229.816	245.516	259.900	—
Per ogni capo in più dei 70 caricato nello stesso carro	—	2,30	2,14	2,02	1,91	1,80	1,68	1,57	1,46	1,35	1,23	1,12
	504	711	925	1.127	1.318	1.498	1.666	1.823	1.969	2.104	2.227	—

ALLEGATO 17

SPEDIZIONI	ZONE DI PERCORRENZA												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	da 1 a 10 km	da 11 a 50 km	da 51 a 100 km	da 101 a 200 km	da 201 a 300 km	da 301 a 400 km	da 401 a 500 km	da 501 a 600 km	da 601 a 700 km	da 701 a 800 km	da 801 a 900 km	da 901 a 1000 km	oltre i 1000 km
	Prezzi in lire per l'intera spedizione												
Fino a 10 tonn.	—	472,60	445,96	405,64	405,64	405,64	405,64	405,64	405,64	405,64	383,54	306,90	153,56
	85.982	104.886	127.184	167.748	208.312	248.876	289.440	330.004	370.568	411.132	449.486	480.176	—
Per ogni tonn. in più oltre le prime 10	—	37,80	35,70	32,45	32,45	32,45	32,45	32,45	32,45	32,45	30,69	24,55	12,28
	6.878	8.390	10.175	13.420	16.665	19.910	23.155	26.400	29.645	32.890	35.959	38.414	—

N.B. — I prezzi indicati superiormente rappresentano le basi chilometriche di tariffa per ciascuna zona di percorrenza; quelli indicati inferiormente rappresentano i prezzi al chilometro terminale di ciascuna zona, questi ultimi calcolati senza tener conto della distanza tassabile (art. 61, § 1).

ALLEGATO 18

Spedizioni	ZONE DI PERCORRENZA												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	da 1 a 10 km	da 11 a 50 km	da 51 a 100 km	da 101 a 200 km	da 201 a 300 km	da 301 a 400 km	da 401 a 500 km	da 501 a 600 km	da 601 a 700 km	da 701 a 800 km	da 801 a 900 km	da 901 a 1000 km	oltre i 1000 km
	Prezzi in lire per l'intera spedizione												
Fino a 15 tonn.	—	708,90	668,94	608,46	608,46	608,46	608,46	608,46	608,46	608,46	575,31	460,35	230,34
	128.973	157.329	190.776	251.622	312.468	373.314	434.160	495.006	555.852	616.698	674.229	720.264	—
Per ogni tonn. in più oltre le prime 15	—	37,80	35,70	32,45	32,45	32,45	32,45	32,45	32,45	32,45	30,69	24,55	12,28
	6.878	8.390	10.175	13.420	16.665	19.910	23.155	26.400	29.645	32.890	35.959	38.414	—

N.B. — I prezzi indicati superioramente rappresentano le basi chilometriche di tariffa per ciascuna zona di percorrenza; quelli indicati inferiormente rappresentano i prezzi al chilometro terminale di ciascuna zona, questi ultimi calcolati senza tener conto della distanza tassabile (art. 61, § 1).

ALLEGATO 19

Spedizioni	ZONE DI PERCORRENZA												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	da 1 a 10 km	da 11 a 50 km	da 51 a 100 km	da 101 a 200 km	da 201 a 300 km	da 301 a 400 km	da 401 a 500 km	da 501 a 600 km	da 601 a 700 km	da 701 a 800 km	da 801 a 900 km	da 901 a 1000 km	oltre i 1000 km
	Prezzi in lire per l'intera spedizione												
Fino a 10 tonn.	—	845,50	798,14	725,53	725,53	725,53	725,53	725,53	725,53	725,53	686,27	549,11	274,55
	153.730	187.550	227.457	300.010	372.563	445.116	517.669	590.222	662.775	735.328	803.955	858.866	—
Per ogni tonn. in più oltre le prime 10	—	76,10	71,80	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30	61,76	49,42	24,71
	13.836	16.880	20.470	27.000	33.53	40.060	46.590	53.120	59.650	66.180	72.356	77.298	—

N. B. — I prezzi indicati superioramente rappresentano le basi chilometriche di tariffa per ciascuna zona di percorrenza; quelli indicati inferiormente rappresentano i prezzi al chilometro terminale di ciascuna zona, questi ultimi calcolati senza tener conto della distanza tassabile (art. 61, § 1).

ALLEGATO 20

TIPO		Prezzi per chilogrammo indivisibile e per qualsiasi distanza		
		A) Spedizioni ordinarie		B) Spedizioni in abbonamento
		Prezzo	Minimo per spedizione	Prezzo
		1	2	3
a) Giornali propriamente detti (titolo I, punto 1 *a*)	L.	28,10	330	10,47
b) Riviste e rassegne informative a periodicità almeno semestrale (titolo I, punto 1 *b*)	»	49,00	510	28,86 (*)
c) Dispense (titolo I, punto 1 *c*)	»	68,40	690	32,50
d) Collane economiche di opere monografiche a periodicità costante ecc. (titolo I, punto 1 *d*)	»	114,10	1.230	49,50
e) Pubblicazioni con disco, ecc. (titolo I, punto 1 *e*)	»	154,50	1.560	76,50

(*) In via provvisoria si applica il prezzo di L. 14,10 alle sole pubblicazioni con periodicità non superiore al mese.

ALLEGATO 21

Peso minimo		Prezzo per tonnellata e per chilometro
Per carri a 2 assi	Per carri a più di 2 assi od a carrelli	
Kg 500	—	L. 606
» 2.500	—	» 321
» 5.000	—	» 233
» 10.000	Kg 15.000	» 177

ALLEGATO 22

NOMENCLATURA		Prezzo per km Lire
A) — Feretri		
1. — Feretri (casse mortuarie contenenti cadaveri, anche esumati, od ossa e parti di cadaveri)	Per feretro	336
Per il trasporto di più feretri collocati in un sol carro, i prezzi sono computati integralmente per il primo feretro e con la riduzione del 50% per gli altri.		
2. — Feretri sopra veicoli mortuari o particolari	Per veicolo	512
B) — Resti umani		
Ceneri mortuarie, ossa e parti di cadaveri, racchiuse in anfore o urne incassate	Per ogni anfora o urna	65,85
Le ceneri mortuarie, le ossa e parti di cadaveri, racchiuse in anfore od urne incassate, fruiscono del prezzo di L. 65,85 per ogni anfora o urna quando la cassa non si presenti a forma di feretro e per il trasporto non sia richiesto dal mittente l'uso di un carro. Verificandosi l'una o l'altra di queste condizioni, i trasporti vengono considerati e tassati come feretri.		

ALLEGATO 23

G. C. CATEGORIA	Serie	ZONE DI PERCORRENZA					
		I	II	III	IV	V	VI
		fino a 200 km	da 201 a 700 km	da 701 a 800 km	da 801 a 900 km	da 901 a 1000 km	oltre i 1000 km
		Prezzi in lire					
20	A	—	514,08	499,24	489,48	391,08	179,54
		164.302	421.342	471.266	520.214	559.322	—
	B	—	257,04	249,62	244,74	195,54	89,77
		82.151	210.671	235.633	260.107	279.661	—
30	A	—	624,24	606,22	594,36	474,88	218,00
		199.510	511.630	572.252	631.688	679.176	—
	B	—	312,12	303,11	297,18	237,44	109,00
		99.755	255.815	286.126	315.844	339.588	—
40	A	—	734,40	713,20	699,24	558,68	256,48
		234.718	601.918	673.238	743.162	799.030	—
	B	—	367,20	356,60	349,62	279,34	128,24
		117.359	300.959	336.619	371.581	399.515	—

N.B. — I prezzi indicati superiormente, sia per la serie A che per la Serie B, rappresentano le basi chilometriche di tariffa per ciascuna zona di percorrenza, quelli indicati inferiormente, il prezzo al chilometro terminale di ciascuna zona calcolato senza tener conto della distanza tassabile di cui all'art. 61, § 1.

ALLEGATO 24

Lunghezza del rimorchio o semirimorchio	Serie	ZONE DI PERCORRENZA					
		I	II	III	IV	V	VI
		fino a 200 km	da 201 a 700 km	da 701 a 800 km	da 801 a 900 km	da 901 a 1000 km	oltre i 1000 km
		Prezzi in lire					
Fino a m 9	A	—	624,24	606,22	594,36	474,88	218,00
		199.510	511.630	572.252	631.688	679.176	—
	B	—	312,12	303,11	297,18	237,44	109,00
		99.755	255.815	286.126	315.844	339.588	—
Oltre m 9	A	—	734,40	713,20	699,24	558,68	256,48
		234.718	601.918	673.238	743.162	799.030	—
	B	—	367,20	356,60	349,62	279,34	128,24
		117.359	300.959	336.619	371.581	399.515	—

N.B. — I prezzi indicati superiormente, sia per la Serie A che per la Serie B, rappresentano le basi chilometriche di tariffa per ciascuna zona di percorrenza, quelli indicati inferiormente, il prezzo al chilometro terminale di ciascuna zona calcolato senza tener conto della distanza tassabile di cui all'art. 61, § 1.

ALLEGATO 25

Serie A. — AUTOVETTURE ANCHE CON RIMORCHIETTO PORTABAGAGLI

	PREZZO PER AUTOVETTURA (in lire)				Prezzo supplementare per il rimorchietto
	Lunghezza fino a m 3,50	Lunghezza da m 3,51 a m 4,50	Lunghezza da m 4,51 a m 5,50	Supplemento per ogni metro indivisibile oltre i primi metri 5,50	
1. — Solo andata	7.450	9.450	9.900	1.450	2.150
2. — Andata e ritorno:					
a) validità 30 giorni	12.100	15.150	16.000	2.250	3.400
b) validità 3 giorni	10.400	13.150	14.000	2.050	3.050

Per ogni autovettura è consentito il trasporto gratuito di colli a mano non eccedenti nel complesso il peso di kg. 80 (Vedasi la Condizione Particolare 9ª).

Serie B. — ALTRI AUTOVEICOLI

	Prezzi per metro lineare divisibile di dm in dm (1)		
	fino a m 3,50	da m 3,51 a m 7,50	oltre m 7,50
1. — Autocarri, anche con rimorchio, motofurgoni, motocarri, rimorchi, adibiti al trasporto delle cose, carichi o vuoti . . . L.	1.950	2.900	3.400

Note: *a*) I prezzi suddetti comprendono anche il trasporto gratuito di due autisti.
b) I prezzi suindicati si applicano nella misura ridotta del 20% all'automezzo che abbia effettuato un precedente trasporto a vuoto od a carico, entro il termine massimo di 20 giorni.
La riduzione si applica sul prezzo del viaggio di ritorno previa consegna della ricevuta del Ci 262 speciale relativa al trasporto precedente.

	Prezzi per metro lineare divisibile di dm in dm (1)	
	fino a m 10	oltre m 10
2. — Autopullman, anche con rimorchio . . . L.	3.050	3.400

(1) Ai fini del calcolo del prezzo di trasporto le frazioni di decimetro si portano al decimetro immediatamente superiore.

Serie C. — MOTOCICLI E VELOCIPEDI, NON IMBALLATI

		Prezzo unitario per traversata
Motocicli, motoleggere e motoscooters:		
con carrozzino	L.	2.200
senza carrozzino	»	1.700
Velocipedi	»	910

ALLEGATO 26

Serie A. — AUTOVETTURE, ROULOTTES, AUTOROULOTTES, RIMORCHI PORTABAGAGLI E IMBARCAZIONI SU RIMORCHI

	Lunghezza fino a m 3,50	Lunghezza da m 3,51 a m 4,50	Lunghezza da m 4,51 a m 5,50	Supplemento per ogni metro indivisibile oltre i primi m 5,50
1. — Autovetture:				
a) Solo andata	29.900	37.900	40.500	2.250
b) Andata e ritorno	48.600	60.450	64.700	3.600

Nota: Le autoambulanze tipo autovettura, i piccoli pullman per il trasporto delle persone aventi un numero di posti fino a 9 compreso il conducente e gli autoveicoli mortuari tipo autovettura (con o senza feretro) si considerano come autovetture.

	Prezzo in lire per metro lineare e per traversata (1)
2. — Roulottes, autoroulottes, rimorchi portabagagli e imbarcazioni su rimorchi	11.560

(1) La lunghezza tassabile è quella massima (comprendente cioè ogni sporgenza longitudinale), divisibile di 50 in 50 centimetri, arrotondata:
ai 50 cm. inferiori, per le frazioni inferiori o pari a 25 cm.
ai 50 cm. superiori, per le frazioni superiori a 25 cm.

Serie B. — AUTOPULLMAN, AUTOCARRI, MOTOFURGONI, MOTOCARRI E RIMORCHI: VUOTI O CARICHI

VEICOLI	Peso minimo tassabile per veicolo tonnellate	Prezzo per tonnellata lire
1. — Autopullman, rimorchi adibiti al trasporto di persone	5	14.650
2. — Autocarri, motofurgoni, motocarri, rimorchi adibiti al trasporto di cose: vuoti o carichi	2,5	19.650

Serie C. — MOTOCICLI

PREZZO UNITARIO PER TRAVERSATA	Lire
Motocicli, motoleggere e motoscooters, non imballati:	
— con carrozzino	8.750
— senza carrozzino	6.200

ALLEGATO 27

CONDIZIONE PARTICOLARE 6ª

POSTO		Supplementi
In poltrona reclinabile	L.	4.000
In cabina doppia	»	9.400
In cabina singola	»	15.800

ALLEGATO 28

PESO IN KG	ZONE DI PERCORRENZA							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	da 1 a 200 km	da 201 a 400 km	da 401 a 600 km	da 601 a 800 km	da 801 a 1000 km	da 1001 a 1200 km	da 1201 a 1400 km	Oltre 1400 km
	Prezzi in lire							
1 — 25	11.760	12.936	14.112	15.288	16.464	17.640	18.816	19.992
26 — 50	14.700	16.170	17.640	19.110	20.580	22.050	23.520	24.990
1 — 75	17.640	19.404	21.168	22.932	24.696	26.460	28.224	29.988
76 — 100	20.580	22.638	24.696	26.754	28.812	30.870	32.928	34.986

Per le spedizioni di peso oltre 100 kg, in aggiunta ai prezzi dei primi 100 kg sopraindicati:

Per ogni 25 kg o frazione	2.940	3.234	3.528	3.822	4.116	4.410	4.704	4.998

ALLEGATO 29

B) SPEDIZIONI A CARRO

1. — *Classi dalla A alla H*

CLASSI	SERIE	Vincoli di peso per spedizioni: con carri a 2 assi	con carri a più di 2 assi od a carrelli	ZONE DI PERCORRENZA I da 1 a 10 km	II da 11 a 50 km	III da 51 a 100 km	IV da 101 a 200 km	V da 201 a 300 km	VI da 301 a 400 km	VII da 401 a 500 km	VIII da 501 a 600 km	IX da 601 a 700 km	X da 701 a 800 km	XI da 801 a 900 km	XII da 901 a 1000 km	XIII oltre 1000 km
		Tonnellate		Prezzi in lire per tonnellata												
A	1	6	—	—	55,60	52,40	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	45,11	36,10	18,05
				10.112	12.336	14.956	19.727	24.498	29.269	34.040	38.811	43.582	48.353	52.864	56.474	—
	2	10	15	—	40,95	38,60	35,15	35,15	35,15	35,15	35,15	35,15	35,15	33,24	26,60	13,30
				7.451	9.089	11.019	14.584	18.049	21.564	25.079	28.594	32.109	35.624	38.948	41.608	—
	3	15	22,5	—	32,75	30,88	28,12	28,12	28,12	28,12	28,12	28,12	28,12	26,59	21,28	10,64
				5.961	7.271	8.815	11.627	14.439	17.251	20.063	22.875	25.687	28.499	31.158	33.286	—
	4	20	30	—	29,25	27,58	25,11	25,11	25,11	25,11	25,11	25,11	25,11	23,74	19,00	9,50
				5.322	6.492	7.871	10.382	12.893	15.404	17.915	20.426	22.937	25.448	27.822	29.722	—
B	1	6	—	—	52,80	49,78	45,32	45,32	45,32	45,32	45,32	45,32	45,32	42,85	34,30	17,16
				9.606	11.718	14.207	18.739	23.271	27.803	32,335	36.867	41.399	45.931	50.216	53.646	—
	2	10	15	—	38,90	36,68	33,39	33,39	33,39	33,39	33,39	33,39	33,39	31,57	25,27	12,64
				7.078	8.634	10.468	13.807	17.146	20.485	23.824	27.163	30.502	33.841	36.998	39.525	—
	3	15	22,5	—	31,10	29,34	26,71	26,71	26,71	26,71	26,71	26,71	26,71	25,26	20,22	10,11
				5.663	6.907	8.374	11.045	13.716	16.387	19.058	21.729	24.400	27.071	29.597	31.619	—
	4	20	30	—	27,80	26,20	23,85	23,85	23,85	23,85	23,85	23,85	23,85	22,55	18,05	9,03
				5.056	6.168	7.478	9.863	12.248	14.633	17.018	19,403	21.788	24.173	26.428	28.233	—
C	1	6	—	—	50,15	47,28	43,05	43,05	43,05	43,05	43,05	43,05	43,05	40,70	32,59	16,30
				9.126	11.132	13.496	17.801	22.106	26.411	30.716	35.021	39.326	43.631	47.701	50.960	—
	2	10	15	—	36,95	34,84	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	29,99	24,01	12,01
				6.724	8.202	9.944	13.116	16.288	19.460	22.632	25.804	28.976	32.148	35.147	37.548	—
	3	15	22,5	—	29,55	27,88	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	23,99	19,21	9,61
				5.380	6.562	7.956	10.494	13.032	15.570	18.108	20.646	23.184	25.722	28.121	30.042	—
	4	20	30	—	26,40	24,88	22,66	22,66	22,66	22,66	22,66	22,66	22,66	21,42	17,15	8,58
				4.803	5.859	7.103	9.369	11.635	13.901	16.167	18.433	20.699	22.965	25.107	26.822	—
D	1	6	—	—	47,65	44,94	40,91	40,91	40,91	40,91	40,91	40,91	40,91	38,67	30,95	15,49
				8.670	10.576	12.823	16.914	21.005	25.096	29.187	33.278	37.369	41.460	45.327	48.422	—
	2	10	15	—	35,10	33,10	30,14	30,14	30,14	30,14	30,14	30,14	30,14	28,49	22,81	11,41
				6.388	7.792	9.447	12.461	15.475	18.489	21.503	24.517	27.531	30.545	33.394	35.675	—
	3	15	22,5	—	28,10	26,48	24,11	24,11	24,11	24,11	24,11	24,11	24,11	22,79	18,24	9,13
				5.110	6.234	7.558	9.969	12.380	14.791	17.202	19.613	22.024	24.435	26.714	28.538	—
	4	20	30	—	25,10	23,64	21,53	21,53	21,53	21,53	21,53	21,53	21,53	20,35	16,29	8,15
				4.563	5.567	6.749	8.902	11.055	13.208	15.361	17.514	19.667	21.820	23.855	25.484	—

I prezzi indicati superiormente rappresentano le basi chilometriche di tariffa per ciascuna zona di percorrenza; quelli indicati inferiormente rappresentano i prezzi al chilometro terminale di ciascuna zona questi ultimi calcolati senza tener conto della distanza tassabile (art. 61, § 1).

segue: 1. — *Classi dalla A alla H*

CLASSI	SERIE	Vincoli di peso per spedizioni: con carri a 2 assi	con carri a più di 2 assi od a carrelli	ZONE DI PERCORRENZA I da 1 a 10 km	II da 11 a 50 km	III da 51 a 100 km	IV da 101 a 200 km	V da 201 a 300 km	VI da 301 a 400 km	VII da 401 a 500 km	VIII da 501 a 600 km	IX da 601 a 700 km	X da 701 a 800 km	XI da 801 a 900 km	XII da 901 a 1000 km	XIII oltre 1000 km
		Tonnellate		Prezzi in lire per tonnellata												
E	1	6	—	—	45,30	42,68	38,86	38,86	38,86	38,86	38,86	38,86	38,86	36,73	29,41	14,71
				8.236	10.048	12.182	16.068	19.954	23.840	27.726	31.612	35.498	39.384	43.057	45.998	—
	2	10	15	—	33,35	31,46	28,63	28,63	28,63	28,63	28,63	28,63	28,63	27,06	21,67	10,84
				6.069	7.403	8.976	11.839	14.702	17.565	20.428	23.291	26.154	29.017	31.723	33.890	—
	3	15	22,5	—	26,70	25,16	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	21,65	17,34	8,67
				4.855	5.923	7.181	9.471	11.761	14.051	16.341	18.631	20.921	23.211	25.376	27.110	—
	4	20	30	—	23,85	22,46	20,45	20,45	20,45	20,45	20,45	20,45	20,45	19,33	15,48	7,74
				4.335	5.289	6.412	8.457	10.502	12.547	14.592	16.637	18.682	20.727	22.660	24.208	—
F	1	6	—	—	43,00	40,56	36,92	36,92	36,92	36,92	36,92	36,92	36,92	34,88	27,95	13,97
				7.824	9.544	11.572	15.264	18.956	22.648	26.340	30.032	33.724	37.416	40.904	43.699	—
	2	10	15	—	31,70	29,88	27,20	27,20	27,20	27,20	27,20	27,20	27,20	25,70	20,59	10,29
				5.765	7.033	8.527	11.247	13.967	16.687	19.407	22.127	24.847	27.567	30.137	32.196	—
	3	15	22,5	—	25,35	23,90	21,76	21,76	21,76	21,76	21,76	21,76	21,76	20,56	16,48	8,23
				4.612	5.626	6.821	8.997	11.173	13.349	15.525	17.701	19.877	22.053	24.109	25.757	—
	4	20	30	—	22,65	21,34	19,43	19,43	19,43	19,43	19,43	19,43	19,43	18,36	14,71	7,35
				4.118	5.024	6.091	8.034	9.977	11.920	13.863	15.806	17.749	19.692	21.528	22.999	—
G	1	6	—	—	40,85	38,52	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	33,14	26,54	13,26
				7.433	9.067	10.993	14.500	18.007	21.514	25.021	28.528	32.035	35.542	38.856	41.510	—
	2	10	15	—	30,10	28,38	25,84	25,84	25,84	25,84	25,84	25,84	25,84	24,42	19,56	9,77
				5.477	6.681	8.100	10.684	13.268	15.852	18.436	21.020	23.604	26.188	28.630	30.586	—
	3	15	22,5	—	24,10	22,70	20,68	20,68	20,68	20,68	20,68	20,68	20,68	19,53	15,65	7,82
				4.382	5.346	6.481	8.549	10.617	12.685	14.753	16.821	18.889	20.957	22.910	24.475	—
	4	20	30	—	21,50	20,28	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	17,44	13,97	6,98
				3.912	4.772	5.786	7.632	9.478	11.324	13.170	15.016	16.862	18.708	20.452	21.849	—
H	1	6	—	—	38,80	36,60	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	31,48	25,21	12,60
				7.062	8.614	10.444	13.777	17.110	20.443	23.776	27.109	30.442	33.775	36.923	39.444	—
	2	10	15	—	28,60	26,98	24,56	24,56	24,56	24,56	24,56	24,56	24,56	23,20	16,58	9,28
				5.203	6.347	7.696	10.152	12.608	15.064	17.520	19.976	22.432	24.888	27.208	29.066	—
	3	15	22,5	—	22,90	21,58	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	18,56	14,86	7,43
				4.163	5.079	6.158	8.122	10.086	12.050	14.014	15.978	17.942	19.906	21.762	23.248	—
	4	20	30	—	20,45	19,26	17,54	17,54	17,54	17,54	17,54	17,54	17,54	16,57	13,27	6,63
				3.717	4.535	5.498	7.252	9.006	10.760	12.514	14.268	16.022	17.776	19.433	20.760	—

I prezzi indicati superiormente rappresentano le basi chilometriche di tariffa per ciascuna zona di percorrenza; quelli indicati inferiormente rappresentano i prezzi al chilometro terminale di ciascuna zona, questi ultimi calcolati senza tener conto della distanza tassabile (art. 61, § 1).

ALLEGATO 30

2. — *Classi dalla n.* 601 *alla* n. 820

(Classi dalla n. 601 alla n. 620)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti: fino a 100 km	da 101 a 105 km	da 106 a 110 km	da 111 a 115 km	da 116 a 120 km	da 121 a 125 km	da 126 a 130 km	da 131 a 135 km	da 136 a 140 km
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
601	44,0029									
602	41,9075									
603	39,9119									
604	38,0113									
605	36,2012									
606	34,4773									
607	32,8355									
608	31,2719									
609	29,7828									
610	28,3646	1,0000	0,9996	0,9975	0,9941	0,9896	0,9843	0,9785	0,9722	0,9657
611	27,0139									
612	25,7275									
613	24,5024									
614	23,3356									
615	22,2244									
616	21,1661									
617	20,1582									
618	19,1983									
619	18,2841									
620	17,4134									

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti: da 141 a 145 km	da 146 a 150 km	da 151 a 155 km	da 156 a 160 km	da 161 a 165 km	da 166 a 170 km	da 171 a 175 km	da 176 a 180 km	da 181 a 185 km
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
601	44,0029									
602	41,9075									
603	39,9119									
604	38,0113									
605	36,2012									
606	34,4773									
607	32,8355									
608	31,2719									
609	29,7828									
610	28,3646	0,9590	0,9521	0,9451	0,9382	0,9312	0,9243	0,9175	0,9107	0,9040
611	27,0139									
612	25,7275									
613	24,5024									
614	23,3356									
615	22,2244									
616	21,1661									
617	20,1582									
618	19,1983									
619	18,2841									
620	17,4134									

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1.830 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820

(*segue:* classi dalla n. 601 alla n. 620

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA								
		da 186 a 190 km	da 191 a 195 km	da 196 a 200 km	da 201 a 210 km	da 211 a 220 km	da 221 a 230 km	da 231 a 240 km	da 241 a 250 km	oltre 250 km
		Coefficienti								
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29
601	44,0029									
602	41,9075									
603	39,9119									
604	38,0113									
605	36,2012									
606	34,4773									
607	32,8355									
608	31,2719									
609	29,7828									
610	28,3646	0,8973	0,8908	0,8845	0,8757	0,8635	0,8519	0,8406	0,8298	0,8247
611	27,0139									
612	25,7275									
613	24,5024									
614	23,3356									
615	22,2244									
616	21,1661									
617	20,1582									
618	19,1983									
619	18,2841									
620	17,4134									

(Classi dalla n. 651 alla n. 670)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA									
		fino a 100 km	da 101 a 105 km	da 106 a 110 km	da 111 a 115 km	da 116 a 120 km	da 121 a 125 km	da 126 a 130 km	da 131 a 135 km	da 136 a 140 km	da 141 a 145 km
		Coefficienti									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
651	44,0029										
652	41,9075										
653	39,9119										
654	38,0113										
655	36,2012										
656	34,4773										
657	32,8355										
658	31,2719										
659	29,7828										
660	28,3646	1,0000	0,9997	0,9982	0,9958	0,9925	0,9887	0,9845	0,9801	0,9754	0,9706
661	27,0139										
662	25,7275										
663	24,5024										
664	23,3356										
665	22,2244										
666	21,1661										
667	20,1582										
668	19,1983										
669	18,2841										
670	17,4134										

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1.830 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficient di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820) (*segue:* classi dalla n. 651 alla n. 670)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — da 146 a 150 km	da 151 a 155 km	da 156 a 160 km	da 161 a 165 km	da 166 a 170 km	da 171 a 175 km	da 176 a 180 km	da 181 a 185 km	da 186 a 190 km	da 191 a 195 km
		Coefficienti									
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
651	44,0029										
652	41,9075										
653	39,9119										
654	38,0113										
655	36,2012										
656	34,4773										
657	32,8355										
658	31,2719										
659	29,7828										
660	28,3646	0,9657	0,9608	0,9559	0,9510	0,9461	0,9413	0,9365	0,9318	0,9272	0,9227
661	27,0139										
662	25,7275										
663	24,5024										
664	23,3356										
665	22,2244										
666	21,1661										
667	20,1582										
668	19,1983										
669	18,2841										
670	17,4134										

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — da 196 a 200 km	da 201 a 210 km	da 211 a 220 km	da 221 a 230 km	da 231 a 240 km	da 241 a 250 km	da 251 a 400 km
		Coefficienti						
1	2	23	24	25	26	27	28	29
651	44,0029							
652	41,9075							
653	39,9119							
654	38,0113							
655	36,2012							
656	34,4773							
657	32,8355							
658	31,2719							
659	29,7828							
660	28,3646	0,9183	0,9122	0,9038	0,8958	0,8881	0,8808	0,8773
661	27,0139							
662	25,7275							
663	24,5024							
664	23,3356							
665	22,2244							
666	21,1661							
667	20,1582							
668	19,1983							
669	18,2841							
670	17,4134							

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:
— la misura della tassa terminale è di L. 1.830 per tonnellata;
— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820

(*segue*: classi dalla n. 651 alla n. 670)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — da 401 a 700 km	da 701 a 940 km	da 941 a 960 km	da 961 a 980 km	da 981 a 1000 km	oltre 1000 km
		Coefficienti					
1	2	30	31	32	33	34	35
651	44,0029						
652	41,9075						
653	39,9119						
654	38,0113						
655	36,2012						
656	34,4773						
657	32,8355						
658	31,2719						
659	29,7828						
660	28,3646	0,8680	0,8680	0,8646	0,8604	0,8564	0,8531
661	27,0139						
662	25,7275						
663	24,5024						
664	23,3356						
665	22,2244						
666	21,1661						
667	20,1582						
668	19,1983						
669	18,2841						
670	17,4134						

(classi dalla n. 701 alla n. 720)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — fino a 100 km	da 101 a 105 km	da 106 a 110 km	da 111 a 115 km	da 116 a 120 km	da 121 a 125 km	da 126 a 130 km	da 131 a 135 km	da 136 a 140 km
		Coefficienti								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701	44,0029									
702	41,9075									
703	39,9119									
704	38,0113									
705	36,2012									
706	34,4773									
707	32,8355									
708	31,2719									
709	29,7828									
710	28,3646	1,0000	0,9997	0,9982	0,9958	0,9925	0,9887	0,9845	0,9801	0,9754
711	27,0139									
712	25,7275									
713	24,5024									
714	23,3356									
715	22,2244									
716	21,1661									
717	20,1582									
718	19,1983									
719	18,2841									
720	17,4134									

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1.830 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820 (*segue:* classi dalla n. 701 alla n. 720)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA								
		da 141 a 145 km	da 146 a 150 km	da 151 a 155 km	da 156 a 160 km	da 161 a 165 km	da 166 a 170 km	da 171 a 175 km	da 176 a 180 km	da 181 a 185 km
		Coefficienti								
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
701	44,0029									
702	41,9075									
703	39,9119									
704	38,0113									
705	36,2012									
706	34,4773									
707	32,8355									
708	31,2719									
709	29,7828									
710	28,3646	0,9706	0,9657	0,9608	0,9559	0,9510	0,9461	0,9413	0,9365	0,9318
711	27,0139									
712	25,7275									
713	24,5024									
714	23,3356									
715	22,2244									
716	21,1661									
717	20,1582									
718	19,1983									
719	18,2841									
720	17,4134									

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA					
		da 186 a 190 km	da 191 a 195 km	da 196 a 200 km	da 201 a 280 km	da 281 a 400 km	da 401 a 700 km
		Coefficienti					
1	2	21	22	23	24	25	26
701	44,0029						
702	41,9075						
703	39,9119						
704	38,0113						
705	36,2012						
706	34,4773						
707	32,8355						
708	31,2719						
709	29,7828						
710	28,3646	0,9272	0,9227	0,9183	0,9166	0,9014	0,8740
711	27,0139						
712	25,7275						
713	24,5024						
714	23,3356						
715	22,2244						
716	21,1661						
717	20,1582						
718	19,1983						
719	18,2841						
720	17,4134						

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1.830 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820

(*segue:* classi dalla n. 701 alla n. 720)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti: da 701 a 920 km	da 921 a 940 km	da 941 a 960 km	da 961 a 980 km	da 981 a 1000 km	oltre 1000 km
1	2	27	28	29	30	31	32
701	44,0029						
702	41,9075						
703	39,9119						
704	38,0113						
705	36,2012						
706	34,4773						
707	32,8355						
708	31,2719						
709	29,7828						
710	28,3646	0,8708	0,8663	0,8619	0,8578	0,8536	0,8484
711	27,0139						
712	25,7275						
713	24,5024						
714	23,3356						
715	22,2244						
716	21,1661						
717	20,1582						
718	19,1983						
719	18,2841						
720	17,4134						

(Classi dalla n. 751 alla n. 770)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti: fino a 100 km	da 101 a 105 km	da 106 a 110 km	da 111 a 115 km	da 116 a 120 km	da 121 a 125 km	da 126 a 130 km	da 131 a 135 km
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	44,0029								
752	41,9075								
753	39,9119								
754	38,0113								
755	36,2012								
756	34,4773								
757	32,8355								
758	31,2719								
759	29,7828								
760	28,3646	1,0000	0,9998	0,9986	0,9966	0,9941	0,9911	0,9877	0,9842
761	27,0139								
762	25,7275								
763	24,5024								
764	23,3356								
765	22,2244								
766	21,1661								
767	20,1582								
768	19,1983								
769	18,2841								
770	17,4134								

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1.830 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di sopratasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820 (*segue:* classi dalla n. 751 alla n. 770)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza — Coefficienti								
		da 136 a 140 km	da 141 a 145 km	da 146 a 150 km	da 151 a 155 km	da 156 a 160 km	da 161 a 165 km	da 166 a 170 km	da 171 a 175 km	da 176 a 180 km
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751	44,0029									
752	41,9075									
753	39,9119									
754	38,0113									
755	36,2012									
756	34,4773									
757	32,8355									
758	31,2719									
759	29,7828									
760	28,3646	0,9804	0,9766	0,9728	0,9689	0,9650	0,9612	0,9573	0,9535	0,9498
761	27,0139									
762	25,7275									
763	24,5024									
764	23,3356									
765	22,2244									
766	21,1661									
767	20,1582									
768	19,1983									
769	18,2841									
770	17,4134									

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza — Coefficienti								
		da 181 a 185 km	da 186 a 190 km	da 191 a 195 km	da 196 a 200 km	da 201 a 440 km	da 441 a 500 km	da 501 a 700 km	da 701 a 820 km	da 821 a 840 km
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28
751	44,0029									
752	41,9075									
753	39,9119									
754	38,0113									
755	36,2012									
756	34,4773									
757	32,8355									
758	31,2719									
759	29,7828									
760	28,3646	0,9461	0,9425	0,9389	0,9355	0,9341	0,9038	0,8780	0,8780	0,8776
761	27,0139									
762	25,7275									
763	24,5024									
764	23,3356									
765	22,2244									
766	21,1661									
767	20,1582									
768	19,1983									
769	18,2841									
770	17,4134									

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1.830 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820

(*segue:* classi dalla n. 751 alla n. 770)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti								
		da 841 a 860 km	da 861 a 880 km	da 881 a 900 km	da 901 a 920 km	da 921 a 940 km	da 941 a 960 km	da 961 a 980 km	da 981 a 1000 km	oltre 1000 km
1	2	29	30	31	32	33	34	35	36	37
751	44,0029									
752	41,9075									
753	39,9119									
754	38,0113									
755	36,2012									
756	34,4773									
757	32,8355									
758	31,2719									
759	29,7828									
760	28,3646	0,8764	0,8752	0,8747	0,8708	0,8663	0,8619	0,8578	0,8536	0,8484
761	27,0139									
762	25,7275									
763	24,5024									
764	23,3356									
765	22,2244									
766	21,1661									
767	20,1582									
768	19,1983									
769	18,2841									
770	17,4134									

(Classi dalla n. 801 alla n. 820)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti								
		fino a 100 km	da 101 a 105 km	da 106 a 110 km	da 111 a 115 km	da 116 a 120 km	da 121 a 125 km	da 126 a 130 km	da 131 a 135 km	da 136 a 140 km
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	44,0029									
802	41,9075									
803	39,9119									
804	38,0113									
805	36,2012									
806	34,4773									
807	32,8355									
808	31,2719									
809	29,7828	1,0000	0,9998	0,9991	0,9976	0,9958	0,9937	0,9913	0,9888	0,9862
810	28,3646									
811	27,0139									
812	25,7275									
813	24,5024									
814	23,3356									
815	22,2244									
816	21,1661									
817	20,1582									
818	19,1983									
819	18,2841									
820	17,4134									

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1.830 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820 (*segue:* classi dalla n. 801 alla n. 820)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti								
		da 141 a 145 km	da 146 a 150 km	da 151 a 155 km	da 156 a 160 km	da 161 a 165 km	da 166 a 170 km	da 171 a 175 km	da 176 a 180 km	da 181 a 185 km
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801	44,0029									
802	41,9075									
803	39,9119									
804	38,0113									
805	36,2012									
806	34,4773									
807	32,8355									
808	31,2719									
809	29,7828									
810	28,3646	0,9836	0,9809	0,9782	0,9754	0,9728	0,9701	0,9674	0,9648	0,9622
811	27,0139									
812	25,7275									
813	24,5024									
814	23,3356									
815	22,2244									
816	21,1661									
817	20,1582									
818	19,1983									
819	18,2841									
820	17,4134									

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti										
		da 186 a 190 km	da 191 a 195 km	da 196 a 200 km	da 201 a 440 km	da 441 a 500 km	da 501 a 700 km	da 701 a 720 km	da 721 a 740 km	da 741 a 760 km	da 761 a 780 km	da 781 a 800 km
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
801	44,0029											
802	41,9075											
803	39,9119											
804	38,0113											
805	36,2012											
806	34,4773											
807	32,8355											
808	31,2719											
809	29,7828											
810	28,3646	0,9597	0,9573	0,9549	0,9540	0,9509	0,9303	0,9282	0,9260	0,9239	0,9219	0,9201
811	27,0139											
812	25,7275											
813	24,5024											
814	23,3356											
815	22,2244											
816	21,1661											
817	20,1582											
818	19,1983											
819	18,2841											
820	17,4134											

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1.830 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820 (*segue:* classi dalla n. 801 alla n. 820)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza										
		da 801 a 820 km	da 821 a 840 km	da 841 a 860 km	da 861 a 880 km	da 881 a 900 km	da 901 a 920 km	da 921 a 940 km	da 941 a 960 km	da 961 a 980 km	da 981 a 1000 km	oltre 1000 km
		Coefficienti										
1	2	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
801	44,0029											
802	41,9075											
803	39,9119											
804	38,0113											
805	36,2012											
806	34,4773											
807	32,8355											
808	31,2719											
809	29,7828											
810	28,3646	0,9183	0,9166	0,9150	0,9134	0,9119	0,9105	0,9092	0,9079	0,9067	0,9055	0,9044
811	27,0139											
812	25,7275											
813	24,5024											
814	23,3356											
815	22,2244											
816	21,1661											
817	20,1582											
818	19,1983											
819	18,2841											
820	17,4134											

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1.830 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventual applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

ALLEGATO 31

Posizione statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di Prezzi	Pesi minimi tassabili per spediz. con carri:			
			a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli		
			Tonnellate			
S	1	2	3	4	5	6
2423-3	Zolfo greggio	H	15	22,5	—	—
2501-5	Sabbie, ghiaia, comuni n.n.	H	15	22,5	—	—
2511-4	Ciottoli, pietre frantumate	H	15	22,5	—	—
2532-0	Marna, n.n.	H	15	22,5	—	—
2571-8	Pozzolana	H	15	22,5	—	—
2591-6	Ardesie frantumate, in polvere o calcinate	H	15	22,5	—	—
2611-2	Cascami di marmo, marmo frantumato.	H	15	22,5	—	—
2641-9	Terre da riporto, terre comuni	H	15	22,5	—	—
2642-7	Pietre da riporto	H	15	22,5	—	—
2721-9	Gesso crudo, pietre da gesso	H	15	22,5	—	—
2801-9	Sabbie argillose per fonderie	H	15	22,5	—	—
2802-7	Sabbie, ghiaie, per usi industriali, n.n.	H	15	22,5	—	—
2811-8	Quarzo, quarzite	H	15	22,5	—	—
2812-6	Silice	H	15	22,5	—	—
2881-1	Materie naturali per la depurazione del gas illuminante	H	15	22,5	—	—
2892-8	Pietre calcaree per l'industria	H	15	22,5	—	—
2893-6	Calce di residuo	H	15	22,5	—	—
3111-2	Scorie di defosforazione, non macinate	E	10	15	—	—
4111-1	Prodotti e preparazioni destinati al trattamento dei vegetali, erbicidi, pesticidi, insetticidi, n.n., in carri serbatoio	D	10	15	—	—
4112-9	Prodotti e preparazioni destinati al trattamento dei vegetali, erbicidi, pesticidi, insetticidi, n.n.	D	10	15	—	—
4601-1	Salnitro (nitrato) del Cile, per concime	E	10	15	—	—

Posizione statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di Prezzi	Pesi minimi tassabili per spediz. con carri: a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli		
			Tonnellate			
S	1	2	3	4	5	6
4612-8	Nitrati, nitrati di ammonio, per concime, in carri serbatoio	D	10	15	—	—
4613-6	Nitriti, per concime, in carri serbatoio	D	10	15	—	—
4614-4	Concimi azotati, n.n., in carri serbatoio	D	10	15	—	—
4615-1	Nitrati, nitrati di ammonio, per concime	D	10	15	—	—
4616-9	Nitriti, per concime	D	10	15	—	—
4617-7	Concimi azotati, n.n.	D	10	15	—	—
4621-9	Fosfati di calcio naturali, non disgregati, non macinati, per concime	D	10	15	—	—
4622-7	Fosfati di calcio naturali, non disgregati, macinati, per concime	D	10	15	—	—
4631-8	Fosfati di calcio naturali, disgregati, per concime	D	10	15	—	—
4641-7	Scorie di defosforazione macinate, per concime	D	10	15	—	—
4651-6	Superfosfato di calcio contenente fino al 30% di acido fosforico, per concime	D	10	15	—	—
4652-4	Superfosfato di calcio contenente oltre il 30% di acido fosforico, per concime	D	10	15	—	—
4653-2	Nitrofosfato d'ammoniaca, fosfato di ammonio, fosfato biammoniacale, per concime	D	10	15	—	—
4654-0	Concimi fosfatici, n.n.	D	10	15	—	—
4661-5	Sali potassici greggi, per concime	D	10	15	—	—
4671-4	Cloruro di potassio, per concime	D	15	22,5	—	—
4681-3	Ceneri potassiche e miscugli di ceneri potassiche, per concime	D	10	15	—	—
4682-1	Solfato di magnesia potassica, per concime	D	10	15	—	—
4683-9	Concimi potassici, n.n.	D	10	15	—	—
4693-8	Marna per correttivo dei terreni o per concime	H	15	22,5	—	—
4694-6	Concimi calcarei, correttivi, n.n.	D	10	15	—	—
4701-9	Letame, liquame	D	10	15	—	—
4711-8	Concimi composti, n.n., in carri serbatoio	D	10	15	—	—
4712-6	Concimi composti, n.n.	D	10	15	—	—
4722-5	Fanghi, terricci, per concime	D	10	15	—	—
4731-6	Concimi di origine animale, n.n.	D	10	15	—	—
4732-4	Concimi di origine minerale, n.n.	D	10	15	—	—
4733-2	Concimi di origine vegetale, n.n.	D	10	15	—	—
4734-0	Guano, per concime	D	10	15	—	—
4735-7	Torba, per concime	E	10	15	—	—
4737-3	Concimi, n.n.	D	10	15	—	—

Allegato 32

TASSE ACCESSORIE

Numero d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Articolo delle Condizioni e Tariffe	IMPORTO
	a) Colli in deposito	16	Per i ciclomotori: lire 900 (1) per ogni unità e per ogni 24 ore indivisibili. Per tutte le altre cose indicate al § 1 dell'art. 16: lire 600 (1) per ogni collo e per ogni 24 ore indivisibili. Le tasse suddette sono ridotte alla metà, con gli arrotondamenti previsti dall'art. 61, § 3, per i depositi in abbonamento, nonchè per le biciclette e i ciclomotori depositati occasionalmente da parte di viaggiatori muniti di biglietti di abbonamento di qualsiasi specie, purchè il deposito abbia luogo in una delle stazioni comprese nell'itinerario medesimo. Per la custodia dei colli nelle apposite cassette automatiche: lire 500 (1) per ogni 12 ore indivisibili.

(1) Tale tassa è comprensiva della tassa di bollo.

Numero d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Articolo delle Condizioni e Tariffe	IMPORTO
1	*b*) Sosta del bagaglio registrato	12	L. 600 (1) per collo e per ogni 24 ore indivisibili.
	c) Dichiarazione dell'interesse alla riconsegna per il bagaglio registrato (per ciascuna spedizione e per ogni 10.000 lire di somma dichiarata o frazione di 10.000 L.).	51	L. 100 per spedizioni con percorso da 1 a 400 km. L. 200 per spedizioni con percorso da 401 a 800 km. L. 300 per spedizioni con percorso da 801 a 1200 km. L. 400 per spedizioni con percorso oltre i 1200 km.
	d) Ritiro della spedizione a bagaglio prima della partenza o modificazione al contratto di trasporto.	13	L. 1.500 per ogni spedizione.
	e) Custodia delle cose ritrovate	9	L. 600 (1) per collo e per ogni 24 ore indivisibili.
2	Stampati per formalità doganali (serie Ch.).	8	Prezzi previsti nell'Allegato n. 9.
3	Pesatura delle merci e del bestiame (2)	31	L. 200 per quintale indivisibile se la pesatura si effettua per colli. L. 10.000 per carro di merce pesata complessivamente. L. 200 per quintale indivisibile del bestiame.
4	Verifica della tara dei carri	31	L. 10.000 per carro.
5	Verifica della quantità dei colli caricati	20	L. 200 per collo, col minimo di L. 10.000 e col massimo di L. 21.000 per ciascuna spedizione o per carro se si tratta di spedizioni di più carri con unica lettera di vettura.
6	Provvigione per il servizio assegni	29	L. 11 per ogni mille lire indivisibili, col minimo di L. 1.500 per assegno.
7	Provvigione sulle spese anticipate	30	L. 8 per ogni cento lire indivisibili, col minimo di L. 500 per ogni spesa anticipata (3).
8	Diritto sulle operazioni doganali	8	Tasse stabilite nell'Allegato n. 9.
9	Sosta sui carri, nei magazzini, sui piani caricatori ed in qualunque altra località di pertinenza dell'amministrazione.	24 42 43	I. — *Merci sostanti su carri.* Per ogni periodo indivisibile di 24 ore: *a*) per i carri non specificati nei successivi capoversi, contenenti merci in genere (compresi veicoli, bestiame e feretri ed esclusi gli esplosivi): L. 17.000 per carro per il primo periodo: L. 27.000 per carro per i periodi successivi. Per i carri a tre o quattro assi le tasse di cui sopra sono raddoppiate. *b*) per i carri FS noleggiati e per i carri privati nazionali ed esteri: L. 7.000 per carro per il primo periodo; L. 10.000 per carro per i periodi successivi. Per i carri a tre o più assi le tasse di cui sopra sono raddoppiate. *c*) per i carri atti a carichi eccezionali di cui all'articolo 21, § 1, nonché per i carri similari di altre Amministrazioni italiane ed estere: L. 40.000 per carro per il primo periodo; L. 100.000 per carro per ciascuno dei due periodi successivi al primo; L. 165.000 per carro per ciascun periodo successivo ai primi tre. Per i carri a due assi le tasse di cui sopra sono ridotte del 50%. *d*) per i carri contenenti esplosivi: vedi Allegato n. 7. L'Amministrazione, per particolari esigenze di traffico, può, anche limitatamente a determinate stazioni ed a determinati tipi di carri, maggiorare le tasse suddette: — fino al 200% per i carri equipaggio o tramoggia, di proprietà delle FS o di Amministrazioni estere e per gli isotermici e refrigeranti di proprietà FS o di Amministrazioni estere o di proprietà privata;

(1) Tale tassa è comprensiva della tassa di bollo.
(2) In via di esperimento, le spedizioni di colli espressi sono esenti dalla applicazione della tassa di pesatura.
(3) Le quietanze sono soggette alla tassa di bollo stabilita dalle vigenti disposizioni di legge. Le marche da bollo devono essere apposte a spese e cura dello speditore.

Numero d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Articolo delle Condizioni e Tariffe	IMPORTO
segue n. 9			— fino al 100% per gli altri carri; e modificare altresì la durata del periodo minimo indivisibile di applicazione delle tasse. L'Amministrazione ha inoltre facoltà, in relazione a particolari situazioni del mercato dei trasporti, di ridurre dette tasse fino al 50% del loro ammontare ordinario, anche limitatamente a determinate stazioni e a determinati tipi di carro.
			II. — *Merci non sostanti su carri.* Per ogni 24 ore indivisibili:
		T.S. 108	*a*) Esplosivi: vedi Allegato n. 7.
		T.S. 105	*b*) Veicoli: 1) rotabili da ferrovie e tranvie circolanti sulle proprie ruote: L. 5.000 per veicolo; 2) altri: — di peso fino a kg. 150 per veicolo: L. 200 per quintale indivisibile, col minimo di L. 700; — di peso oltre kg. 150 per veicolo: L. 3.500 per veicolo. *c*) Ceneri mortuarie: L. 5.000 per spedizione. *d*) Pellicole cinematografiche di celluloide: L. 1.300 per collo. *e*) Altre merci: L. 300 per quintale indivisibile col minimo di L. 600.
		T.S. 111	*f*) Rimorchi e semirimorchi tassabili con la Tariffa Speciale n. 111 di lunghezza: fino a 9 m. . . . . L. 5.000 oltre 9 m. . . . . L. 7.000 per ogni unità. L'Amministrazione, per particolari esigenze di traffico, può maggiorare le suddette tasse fino al 100%, anche limitatamente a determinate stazioni.
		T.S. 104	Per lo scarico e l'accompagnamento al luogo di ricovero del bestiame non ritirato, oltre alla tassa di sosta, sono dovute: — per ogni capo della Serie A . . . . . . L. 700 — per ogni capo della Serie B . . . . . . L. 400 — per ogni capo della Serie C . . . . . . L. 200
10	Operazioni di carico e di scarico	20 e 24	L. 700 per quintale indivisibile e per operazione.
		T.S. 111	Per ogni rimorchio o semirimorchio tassabile con la Tariffa Speciale n. 111, sono dovute per ogni operazione, se eseguita a mezzo gru: *a*) vuoti . . . . L. 10.500 *b*) carichi . . . . L. 20.000 Per i rimorchi e semirimorchi, l'Amministrazione ha la facoltà di aumentare tali tasse fino al 100%, in relazione alla particolare onerosità di esercizio e alle esigenze del traffico, in determinati scali. L'Amministrazione ha anche la facoltà di ridurre le dette tasse fino al 50%, in relazione a particolari situazioni del mercato dei trasporti, in determinati scali.
11	Operazioni di carico e scarico in punto determinato	24	*a*) tassa di manovra: L. 700 a carro; *b*) tassa per uso area: L. 100 al giorno per ogni mq. di terreno dato in uso, per un periodo massimo di 90 giorni, rinnovabile una sola volta per un uguale periodo. L'Amministrazione ha facoltà di ridurre fino al limite di L. 5 la tassa per uso area a seconda dei valori medi di mercato ed in relazione alle particolarità di esercizio nei diversi impianti.

Numero d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Articolo delle Condizioni e Tariffe	IMPORTO
12	Operazioni di trasbordo	68	L. 700 per quintale indivisibile e per operazione.
13	Corrispondenze postali, telegrafiche e telefoniche (avvisi arrivo merci, raccomandazione lettere o pieghi, ecc.).	42	Importo spese relative.
14	Deposito per la richiesta dei carri vuoti	21	1) Per i trasporti di masserizie per cambiamento di dimora: L. 8.500 per carro; 2) Per qualsiasi altro trasporto su carro ordinario: L. 17.000 per carro; 3) Per i carri di tipo speciale di cui all'art. 21, § 1: L. 25.500 per carro; 4) Per i carri atti a carichi eccezionali di cui all'art. 21, § 1, nonchè per i carri similari di altre Amministrazioni italiane ed estere: L. 40.000 per carro. Per i carri a due assi detta tassa è ridotta del 50%; 5) L'Amministrazione, nei periodi da essa di volta in volta stabiliti in relazione a particolari esigenze del traffico, ha facoltà di elevare del 100% la misura degli importi previsti *nei precedenti punti* 1), 2), 3), 4); 6) Nei periodi che verranno stabiliti dall'Amministrazione ferroviaria, in relazione alle esigenze del traffico, oltre il deposito di L. 25.500 di cui al punto 3), dovrà essere corrisposto il deposito suppletivo di L. 110.000 per i carri refrigeranti e per i carri a sagoma inglese; 7) Nei periodi, per i tipi di merce e nelle località che verranno stabiliti di volta in volta in relazione a particolari esigenze del traffico, oltre al deposito di cui ai punti precedenti, l'Amministrazione ferroviaria potrà richiedere il deposito suppletivo di L. 75.000.
15	Deposito per la richiesta di acceleramento di trasporti a carro (articolo 64, § 2).	40 e 69	L. 10.000 per carro.
16	*a*) Pulitura o disinfezione carri	23	I. — *Trasporti a carro.* L. 30.000 per carro comune (di superficie inferiore a mq. 33), L. 45.000 per carro di grande superficie (da mq. 33 ed oltre) o a gabbie, per spedizioni costituite da: — Animali vivi sciolti o in ceste, gabbie e simili, esclusi i pulcini appena nati, purché spediti negli appositi contenitori a fondo chiuso; — Pesci morti freschi o congelati; — Carne: fresca, congelata o refrigerata; selvaggina o pollame morto; — Formaggi freschi, esclusi quelli spediti in confezioni ermetiche; — Merci infettanti (categ. 1°, all. 7); — Pelli e membrane animali secche e non conciate, lana, crino e stracci sudici, quando in presenza di una imperfetta condizionatura dell'imballaggio lascino insudiciato il carro; — Ogni altra merce che renda necessaria la pulitura o la disinfezione del carro.
		11 e 18 ter	II. — *Trasporti in piccole partite ed a bagaglio.* L. 800 per collo con il massimo di L. 4.000 per spedizione, quando il trasporto è costituito da: — Animali vivi, riposti in ceste, gabbie e simili, esclusi i pulcini appena nati, purché spediti negli appositi contenitori a fondo chiuso; — Pesci morti freschi o congelati; — Carne: fresca, congelata o refrigerata; selvaggina o pollame morto; — Formaggi freschi, esclusi quelli spediti in confezioni ermetiche; — Merci infettanti (categ. 1°, all. 7);

Numero d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Articolo delle Condizioni e Tariffe	IMPORTO
segue n. 16			— Pelli e membrane animali secche e non conciate, lana, pelo, crino e stracci sudici, quando in presenza di una imperfetta condizionatura dell'imballaggio lascino insudiciato il carro; — Ogni altra merce che renda necessaria la pulitura o la disinfezione del carro.
	b) Pulitura o disinfezione ponte binari navi-traghetto.		I. — L. 15.000 a carro traghettato tra Villa San Giovanni o Reggio Calabria e Messina o viceversa contenente animali vivi sciolti tassati in base alla Tariffa Speciale n. 104. II. — L. 30.000 per carro traghettato tra Civitavecchia e Golfo Aranci o viceversa, contenente animali vivi sciolti tassati in base alla Tariffa Speciale n. 104.
17	Uso della gru	34	Per ogni periodo di 30 minuti indivisibili: A) per l'impiego di gru fisse da piazzale a volata con funzionamento a mano . . . . L. 1.000 B) per l'impiego di gru fisse da piazzale a volata con funzionamento elettrico . . . . L. 2.000 C) per l'impiego di gru elettriche di grande portata (10-15-20-25 tonn.) a volata o a cavalletto fisso o mobile . . . . L. 3.000 D) per l'impiego di autogru gestite direttamente dall'Azienda . . . . L. 4.000
18	Uso del carro gru	34	L. 60.000 per ogni giornata di otto ore lavorative indivisibili.
	a) Nolo copertoni		L. 30 per copertone e per chilometro, con un minimo di 500 km (1).
	b) Nolo di corde di canapa per l'assicurazione di carichi voluminosi.		L. 1.500 per terna, oltre L. 400 per ogni corda trasversale in più.
19	*c*) Nolo paratoie	22	L. 2.000 per paratoia.
	d) Nolo reti di corda per assicurazione doganale .		L. 30 per ogni rete e per chilometro, col minimo di L. 2.500 per rete.
	e) Nolo corde per l'applicazione dei piombi doganali ai copertoni o alle reti.		L. 2.000 per corda.
	f) Nolo catene di ferro lunghe m 8		L. 600 per catena.
	g) Nolo stanti di ferro con catene		L. 300 per stante.
	h) Nolo traverse di legno ferrate per carico massi .		L. 800 per traversa.
	i) Nolo reggicopertoni		L. 20 per reggicopertone e per km. con un minimo di 500 km.
20	Trasporti a domicilio	7	Tasse stabilite nel relativo regolamento.
21	Ricevuta di ritorno	41	L. 400 per ricevuta.
22	Ritiro della spedizione prima della partenza o modificazione del contratto di trasporto . . .	36 e 37	Tassa per ogni spedizione ritirata o per ogni disposizione del mittente: — spedizioni in piccole partite . . . . L. 1.500 — spedizioni a carro . . . . L. 7.000
23	Tassa per la dichiarazione dell'interesse alla riconsegna.	51	*Traffico in servizio interno* (2). L'importo della tassa si ottiene applicando la percentuale dello 0,70% sul valore dichiarato della spedizione, col minimo di: L. 4.000 per le spedizioni di peso uguale o inferiore a 1.000 kg.; L. 8.000 per le spedizioni di peso superiore a 1.000 kg.
		art. 20 CIM	*Traffico in servizio internazionale* (2). Applicazione di una percentuale differenziata in relazione al paese di destinazione, come dalla tabella che segue.

(1) Per le spedizioni in servizio internazionale vedasi la tabella delle tasse forfettarie valevoli per i diversi Paesi esteri, riportata alla fine del presente Allegato n. 1.
(2) Vedere altre norme alla pagina seguente.

ALLEGATO 33

PERCORRENZA DEI TRASPORTI	CONTENITORI							
	piccoli ordinari della capacità di mc			medi ordinari della capacità di mc			di tipo speciale	
	da 1 a 1,2	oltre 1,2 e fino a 2	oltre 2 e fino a 3	fino a 5	oltre 5 e fino a 10	oltre 10	isotermici e refrigeranti	altri
km	Tassa di utilizzazione (in lire) per ogni contenitore							
Fino a 100	1.160	1.350	1.500	3.370	5.070	7.630	7.630	La tassa sarà stabilita dall'Amministrazione caso per caso.
da 101 a 200	1.410	1.700	1.950	4.220	6.350	8.910	8.910	
da 201 a 400	1.660	2.050	2.400	5.070	7.630	10.190	10.190	
da 401 a 600	1.910	2.400	2.850	5.920	8.910	11.470	11.470	
da 601 a 800	2.160	2.750	3.300	6.770	10.190	12.750	12.750	
da 801 a 1.000	2.410	3.100	3.750	7.620	11.470	14.030	14.030	
da 1.001 a 1.200	2.660	3.450	4.200	8.470	12.750	15.310	15.310	
da 1.201 a 1.400	2.910	3.800	4.650	9.320	14.030	16.590	16.590	
da 1.401 a 1.600	3.160	4.150	5.100	10.170	15.310	17.870	17.870	
da 1.601 a 1.800	3.410	4.500	5.550	11.020	16.590	19.150	19.150	
oltre 1.800	3.660	4.850	6.000	11.870	17.870	20.430	20.430	

ALLEGATO 34

MODIFICAZIONI ALL'ALLEGATO 6 (CONDIZIONI E PREZZI SPECIALI VALEVOLI PER I TRASPORTI DA E PER LE STAZIONI MARITTIME, LACUALI E FLUVIALI E PER I SERVIZI DI TRAGHETTO).

Art. 1. — *Tariffe e condizioni.*
Il compenso fisso di L. 18.150 figurante al II alinea è elevato a L. 20.000.

Art. 6. — *Manovre supplementari.*
I alinea: la tassa di L. 33 per ogni quintale indivisibile di merce è elevata a L. 37. Il minimo di L. 3.300 per carro è elevato a L. 3.700.
II alinea: la tassa di L. 33 è elevata a L. 37.

Art. 25. — *Trasporti a bagaglio ed in piccole partite da e per Brindisi Marittima.*
Il rimborso di L. 795 per collo di cui al richiamo (1) posto alla fine del I alinea di questo articolo è elevato a L. 1.800 per collo.

Art. 41. — *Scarico delle merci a Genova S. Benigno Magazzini ferroviari.*
La tassa di L. 27.940 per tonnellata di merce scaricata divisibile di 10 in 10 Kg e per il peso minimo di Kg 50 per spedizione, di cui al richiamo (6) apposto nel terzo rigo di questo articolo, è elevata a L. 31.000.

Art. 44. — *Trasporti a bagaglio e a collo espresso da e per Genova S. Limbania Ponte dei Mille e Ponte Andrea Doria.*
Il rimborso di L. 2.925 a collo è elevato a L. 3.300.

Art. 47. — *Giacenza dei trasporti.*
I alinea: la tassa di L. 33 per quintale e per giorno è elevata a L. 37.
II alinea: la tassa di L. 33 è elevata a L. 37.
Gli importi di L. 33 e di L. 66 di cui alla nota (1) posta in calce a questo articolo sono elevati rispettivamente a L. 37 e a L. 75.

Art. 48. — *Agevolazioni varie per i casi di ritardo o di cambiamento di accosto di piroscafi.*
I alinea: punto 1° - la tassa di L. 1.725 per carro è elevata a L. 2.000.

Art. 60. — *Trasporti a bagaglio, colli espressi internazionali e merci in piccole partite da e per Napoli Marittima.*
Il rimborso di L. 4.785 per collo di cui al richiamo (5) posto alla fine di questo articolo è elevato a L. 5.300.

Art. 61. — *Carico e scarico.*
La tassa di L. 357 per quintale di merce divisibile di 10 in 10 Kg, di cui al richiamo (6) apposto nel secondo rigo di questo articolo, è elevata a L. 400 ed il minimo di L. 178 per spedizione è elevato a L. 200.

Art. 73. — *Stazioni marittime della Sardegna.*
III alinea: la tassa di L. 23 per quintale indivisibile è elevata a L. 26 ed il minimo di L. 2.310 per carro è elevato a L. 2.600.

Art. 80. — *Tassazione dei trasporti da e per il Pontile.*
I alinea: la soprattassa di L. 79 per ogni quintale indivisibile di ostriche o frutti di mare, spediti in piccole partite, è elevata a L. 87. Quella di L. 1.580 per carro è elevata a L. 1.750.

Art. 84. — *Trasporti da e per Trieste Campo Marzio rive Molo Bersaglieri.*
Il rimborso di L. 920 per collo di cui al richiamo (1) posto alla fine del primo alinea di questo articolo è elevato a L. 1.050 per collo.

Art. 87. — *Tassa di manovra per i carri carichi in arrivo e in partenza dagli scali di Trieste Punto Franco Vecchio, Trieste Punto Franco Nuovo, Trieste Punto Franco Scalo Legnami e Trieste Campo Marzio rive.*

La tassa di L. 4.650 e di L. 6.115 per carro è elevata rispettivamente a L. 5.200 e L. 6.800.

Art. 88. — *Spedizioni e rispedizioni fra gli scali dello stesso porto.*

I alinea: il compenso fisso di L. 29.920 e di L. 14.960 per carro è elevato rispettivamente a L. 33.000 e L. 16.500.

Art. 96. — *Riconsegna delle merci.*

III alinea: il compenso di L. 4.400 per carro è elevato a L. 4.900.

Art. 100. — *Soprattassa.*

La soprattassa di L. 1.320 per tonnellata di peso reale arrotondato ai 10 Kg superiori è elevata a L. 1.500. Il minimo di L. 132 per spedizione è elevato a L. 150.

Art. 101. — *Carico e scarico a cura delle parti.*

III alinea: il compenso di L. 395 per tonnellata di peso reale arrotondato ai 10 Kg superiori è elevato L. . 450

Art. 102. — *Operazioni per l'imposta sui consumi.*

La provvigione di L. 39 per ogni quintale di peso netto è elevata a L. 45 e quella di L. 19 per ogni quintale di peso lordo e elevata a L. 22.

Quadro indicante le abilitazioni di servizio degli scali marittimi di Trieste.

La tassa fissa di L. 15.030 di cui al secondo alinea della nota (3) posta in calce al suddetto « quadro » è elevata a lire 16.600.

ALLEGATO 35

TARIFFA N. 1

TRASPORTI A CARRO

1° IMPORTAZIONE DEFINITIVA - IMPORTAZIONE TEMPORANEA - REIMPORTAZIONE - REINTRODUZIONE:		
a) *merci in genere*	per bolletta	L. 10 per mille sul valore dichiarato in dogana con il minimo di L. 11.400 ed il massimo di L. 50.500.
In caso di unica bolletta per più carri si applica un supplemento di L. 3.300, per ogni carro successivo al primo.		
In caso di più bollette per uno stesso carro il corrispettivo va calcolato sul valore complessivo delle bollette rispettando, nel totale, il minimo e massimo previsti. Per ogni bolletta emessa oltre la prima si applica un supplemento di L. 3.300 per bolletta.		
b) *bestiame*	per carro	L. 26.300
Nel caso di più carri compresi nella stessa bolletta:		
— dal 1° al 4° carro	per carro	L. 26.300
— per i carri successivi	per carro	L. 20.000
2° ESPORTAZIONE SEMPLICE (1)	per carro	L. 11.400
3° ESPORTAZIONE CON RESTITUZIONE DIRITTI E/O ABBUONO TASSE - ESPORTAZIONE TEMPORANEA - RIESPORTAZIONE (1)	per carro	L. 24.500
4° SPEDIZIONE IN CAUZIONE:		
a) spedizione da o per stazioni estere poste oltre le stazioni di confine con lettera di vettura internazionale, valevole quale documento doganale di transito comunitario o di spedizione in cauzione (R.D.F. - Regime doganale ferroviario)	nessun corrispettivo	
b) cauzione dichiarata per merci estere - cauzione in esenzione da visita per merci estere - lasciapassare per merci estere - introduzione in deposito - transito comunitario (mod. T/1 - T/2) bolletta di cauzione o legittimazione per merci nazionali o nazionalizzate (1)	per carro	L. 8.300
5° MERCI PER LE QUALI IL VALORE IN DOGANA NON VA DICHIARATO (AUTOMOBILI, FURGONI, ROULOTTES IMMATRICOLATI; MASSERIZIE E OGGETTI DI USO DOMESTICO USATI; FERETRI E CENERI MORTUARIE; ECC.) QUALUNQUE SIA IL TIPO DI OPERAZIONE DOGANALE ESEGUITA	per carro	L. 6.300
6° PER L'USO DELLE AREE, IMPIANTI O MAGAZZINI FERROVIARI, PER L'ESEGUIMENTO DELLE OPERAZIONI DOGANALI CHE IN QUANTO CONSENTITO, VENGONO ESPLETATE DALLE PARTI	per carro	L. 6.300
7° TASSA DI SPINTA	per carro	L. 16.400
8° TASSA DI ARRESTO	per carro	L. 16.400
9° TASSA DI PRESENTAZIONE IN DOGANA PER MERCI CON DOCUMENTO DOGANALE NON EMESSO A CURA DELLE F S	per carro	L. 3.300

(1) Per l'emissione:
— di una unica bolletta per gruppi di almeno:
— 5 carri: riduzione del 10%;
— 10 carri riduzione del 20%;
— di più bollette per uno stesso carro, L. 1.700 per ogni bolletta oltre la prima con il massimo di L. 50.500 per ogni carro.

TARIFFA N. 2

TRASPORTI A COLLETTAME

1° IMPORTAZIONE DEFINITIVA - IMPORTAZIONE TEMPORANEA - REIMPORTAZIONE - REINTRODUZIONE . . . . per spedizione L. 8.300

2° ESPORTAZIONE SEMPLICE . . . . per spedizione L. 3.300

3° ESPORTAZIONE CON RESTITUZIONE DIRITTI E/O ABBUONO TASSE - ESPORTAZIONE TEMPORANEA - RIESPORTAZIONE . . . . per spedizione L. 8.300

4° SPEDIZIONE IN CAUZIONE:

a) Spedizione da o per stazioni estere poste oltre le stazioni di confine: con lettera di vettura internazionale o con Bollettino internazionale Colli Espressi internazionali, valevole quale documento doganale di transito comunitario o di spedizione in cauzione (R.D.F. Regime doganale ferroviario) . . . . nessun corrispettivo

b) Bagagli . . . . nessun corrispettivo

c) Cauzione dichiarata per merci estere - cauzione in esenzione di visita per merci estere - lasciapassare per merci estere - introduzione a deposito - transito comunitario (mod. T/1 - T/2 - bolletta di cauzione o legittimazione per merci nazionali o nazionalizzate) . . . . per spedizione L. 3.300

5° MERCI PER LE QUALI IL VALORE IN DOGANA NON VA DICHIARATO (MOTOCICLETTE, MOTO, SCOOTERS, MOTOCICLI, IMMATRICOLATI); BICICLETTE USATE; MASSERIZIE E OGGETTI DI USO DOMESTICO USATI; EFFETTI PERSONALI USATI A SEGUITO VIAGGIATORE; CENERI MORTUARIE; ECC.) QUALUNQUE SIA IL TIPO DI OPERAZIONE DOGANALE ESEGUITA . . per spedizione L. 3.300

6° PER L'USO DELLE AREE, IMPIANTI O MAGAZZINI FERROVIARI, PER L'ESEGUIMENTO DELLE OPERAZIONI DOGANALI CHE, IN QUANTO CONSENTITO, VENGONO ESPLETATE DALLE PARTI per spedizione L. 1.700

7° TASSA DI ARRESTO . . . . per spedizione L. 3.300

8° TASSA DI PRESENTAZIONE IN DOGANA PER MERCI CON DOCUMENTO DOGANALE NON EMESSO DALLE FERROVIE DELLO STATO . . . . per spedizione L. 3.300

TARIFFA N. 3

CORRISPETTIVI A FORFAIT

1) SPEDIZIONI CON LE POSTE SVIZZERE.

Per tutte le operazioni e formalità doganali italiane (non sono compresi i diritti doganali all'importazione) per spedizione L. 3.300

2) MERCI TASSATE IN BASE A TARIFFE CECA (—).

CARRO	IMPORTAZIONE				ESPORTAZIONE			
	Operazione a cura di:				Operazione a cura di:			
	Ferrovia		Destinatario		Ferrovia		Mittente	
	Nelle stazioni di confine L.	Nelle stazioni destinatarie L.	Nelle stazioni di Luino e Domodossola L.	Nelle stazioni destinatarie L.	Nelle stazioni di confine L.	Nelle stazioni interne L.	Nelle stazioni di Luino e Domodossola L.	Nelle stazioni mittenti L.
A) Combustibili minerali solidi (carbone, coke e altri) Minerali metallurgici	9.700	9.700	(*)	(*)	3.300	3.300	(*)	(*)
B) Prodotti siderurgici; Rottami di ferro	20.000	20.000	(*)	(*)	6.300	6.300	(*)	(*)

(—) Non sono compresi nel forfait diritti doganali.
(*) Si applica, se dovuto, il corrispettivo previsto al Punto 6, Tariffa 1.

3) BOLLETTE DI CAUZIONE PER TRASPORTI A CARRO DA GENOVA MARITTIMA PER STAZIONI INTERNE; PER CONTAINER O PER CARRO L. 16.000

(Sono compresi nel forfait: la tassa portuale, i diritti di bollo e di polizza ed i contrassegni doganali).

4) BOLLETTE ESPORTAZIONE PER DERRATE ORTOFRUTTICOLE A CARRO (*).

PESO	Ortaggi L.	Agrumi L.	Frutta fresca L.	Frutta secca in guscio, essiccata e castagne secche sgusciate L.	Frutta secca sgusciata escluse castagne secche L.
Fino a kg. 3.000	6.800	7.400	7.700	10.000	12.600
» » » 4.000	7.300	7.900	8.900	12.200	15.200
» » » 5.000	8.000	8.800	9.900	14.100	17.900
» » » 6.000	8.900	9.300	11.200	15.900	20.500
» » » 7.000	9.500	10.300	12.200	17.700	23.200
» » » 8.000	10.400	10.900	13.800	19.500	25.700
» » » 9.000	11.000	11.400	14.500	21.400	28.200
» » » 10.000	11.500	12.900	15.800	23.200	31.000
» » » 11.000	12.800	13.500	16.600	25.000	33.600
» » » 12.000	13.100	14.500	17.900	26.900	36.500
» » » 13.000	14.200	15.100	18.800	29.000	38.800
» » » 14.000	14.600	16.000	20.200	30.800	41.200
» » » 15.000	15.500	16.500	21.000	32.600	44.300
» » » 16.000	16.100	17.400	22.200	34.400	46.600
» » » 17.000	16.800	18.300	23.200	36.400	49.200
» » » 18.000	17.800	18.900	24.600	38.000	51.900
» » » 19.000	18.000	19.800	25.300	40.000	54.500
» » » 20.000 e oltre	19.200	20.800	26.700	41.900	57.000

(Sono compresi i diritti I.C.E., bolli, contrassegni e stampati doganali).

(*) Per le derrate in esportazione non soggette al marchio ICE va applicato il corrispettivo di cui alla Tariffa n. 1, punto 2°.

N.B. — Alle categorie di merci indicate nella tabella corrispondono, rispettivamente le sottoindicate posizioni di statistica della Nomenclatura ferroviaria:

Ortaggi: 0701-3, 0702-1, 0711-2, 0712-0, 0713-8, 0741-9, 1861-4, 2211-1.
Agrumi: 0801-1, 0802-9, 0861-5, 0862-3 solo per gli agrumi.
Frutta fresca: 0811-0, 0821-9, 0822-7, 0831-8, 0841-7, 0852-4, 0853-2, 0854-0, 0871-4, solo per le castagne fresche.
Frutta secca in guscio, essiccata e castagne secche sgusciate: 0853-2, 0871-4 solo per le castagne secche, 0881-3, 0883-9.
Frutta secca sgusciata escluse le castagne secche: 0882-1.

5) ASSISTENZA E CONTROLLO CARICO CARRI GROUPAGES IN REGIME DOGANALE AGEVOLATO (CARRI T.I.F.):

Per le prestazioni ferroviarie di assistenza e controllo al carico presso un magazzino delle F.S. . . . . per carro L. 20.000

Per le prestazioni ferroviarie di assistenza e controllo al carico presso un magazzino privato in concessione a privati . . . . per carro L. 13.000

(I suddetti corrispettivi non comprendono le eventuali indennità applicabili per l'intervento del personale ferroviario fuori dall'ambito della stazione).

ALLEGATO 36

9° - SOPRATTASSE

Per l'uso di determinati binari di raccordo o per carico e scarico in punti determinati, da contabilizzare sui documenti di trasporto

(Nella prima colonna sono indicate le disposizioni con le quali le soprattasse sono state inizialmente stabilite).

SPECIE DEI TRASPORTI E RELATIVE NORME	Stazione	Soprattasse Lire	Annotazioni
Trasporti da e per gli scali bestiame. (Note alle singole stazioni nella parte I del Prontuario generale delle distanze chilometriche).	Firenze Rifredi	1.500	
	Genova P. Brignole	1.100	
	Milano P. Vittoria	1.850	
	Roma Ostiense	750	
Trasporti di derrate a carro con richiesta d'inoltro con treni accelerati o diretti da o per il mercato ortofrutticolo del comune di Torino. (Nota nella parte I del Prontuario generale delle distanze chilometriche).	Torino Smistamento	1.850	
Trasporti da e per lo scalo Palestro. (*Boll. Comm.* n. 10-1952, punto 318).	Acqui	600	

SPECIE DEI TRASPORTI E RELATIVE NORME	Stazione	Soprattasse Lire	Annotazioni
Trasporti di bestiame da e per il piano caricatore comunale della stazione di Cremona. (*O.S.* n. 67-1939).	Cremona	750	
Trasporti a carro completo di merci non destinate all'imbarco, dirette a ditte aventi depositi o magazzini nelle calate Boccardo, Gadda e Grazie. (*Boll. Comm.* n. 6-1917, punto 59).	Genova P. Caricamento Calate .	1.850	Per i trasporti da e per lo stabilimento della Società « Cantieri Navali Riuniti S.p.A. », raccordato alla calata Grazie; della « Società Magazzini Frigoriferi Genovesi », raccordato alla calata Gadda, sono dovute le tasse di esercizio stabilite dai relativi contratti da comprendere nelle contabilità dei raccordi.
Trasporti a carro da e per i raccordi e punti determinati di Via Pietro Chiesa. (*Boll. Comm.* n. 15-1965, punto 298).	Genova San Benigno	2.900	Per carro di qualsiasi portata. Per i trasporti da e per i raccordi e punti determinati di Via Pietro Chiesa sono dovute inoltre le tasse di esercizio stabilite dai relativi contratti da comprendere nella contabilità dei raccordi.
Trasporti da e per la banchina di Anzio Porto. (*Boll. Comm.* n. 20-1923, punto 304).	Anzio Porto	3.700	
Trasporti a carro di: pesce, ghiaccio, uve, vino e recipienti vuoti tra Mazara del Vallo e la banchina orientale dell'avamporto fluviale del torrente Mazara. (*Boll. Comm.* n. 18-1933, punto 681).	Mazara del Vallo	1.850	
Magazzini Generali Raccordati.	Milano Centrale	3.700	
Trasporti da e per il Porto Rosega. (*Boll. Comm.* n. 11-1934, punto 367).	Monfalcone	2.200	
Trasporti da e per la darsena di Pisa (Canale Navicelli). (*Boll. Comm.* n. 12-1951, punto 319).	Pisa	2.550	
Trasporti da e per il porto di Nogaro. (*Boll. Comm.* n. /-1923, punto 94).	S. Giorgio di Nogaro	2.200	
Trasporti a carro da e per il Porto di Trapani. (*Boll. Comm.* n. 42-1942, punto 525).	Trapani	1.000 2.550	*a*) trasporti militari; *b*) altri trasporti.
Trasporti in carri serbatoi di liquidi infiammabili da travasare in stazione.	Quelle autorizzate dalle Divisioni Movimento a norma della vigente « Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive ».	1.000	
Trasporti per conto di privati del carbone prelevato dai Depositi di combustibili e locomotive, dei materiali fuori uso prelevati dai Magazzini Approvvigionamenti e del ceneraccio e dei detriti prelevati dai Depositi locomotive. (*Boll. Comm.* n. 22-1924, punto 400).	Quelle sedi di Depositi combustibili e locomotive e di Magazzini Approvvigionamenti.		Per i trasporti controindicati a dovuta la tassa di manovrè di L. 1.000 per carro: *a*) in tutti i casi di spedizione oltre la stazione in sede; *b*) quando, pur essendo possibile la consegna presso il Deposito o il Magazzino per l'esistenza di strade carrozzabili di accesso ai relativi piazzali, l'acquirente richieda la spedizione alla stazione in sede. In tali casi è dovuta, oltre a tassa di manovra suddetta, quella di L. 350 per tonn. di merce caricata col minimo di L. 1.700 per carro. *N.B.*: Nessuna tassa è dovuta quando il Deposito o il Magazzino non siano serviti da strade carrozzabili di accesso ai relativi piazzali e la consegna delle merci debba farsi nella stazione in sede.

SPECIE DEI TRASPORTI E RELATIVE NORME	Stazione	Soprattasse Lire	Annotazioni
Trasporti di cui al punto precedente, da inoltrare in stabilimenti raccordati alla stazione in sede o da scaricare in punto determinato della stazione pure in sede. (*Boll. Comm.* n. 21-1937, punto 468).	Quelle sedi di Depositi combustibili e locomotive e di Magazzini Approvvigionamenti.	—	Tassa di manovra di L. 1.000 per carro; tassa fissa di L. 350 per tonn. col minimo di L. 1.700 per spedizione; tassa di esercizio del raccordo o della concessione di carico e scarico in punto determinato (da contabilizzare a parte nei modi d'uso).
Trasporti come sopra, da mettere a disposizione su binari di presa e consegna di ferrovie e tranvie in servizio di corrispondenza, allacciate alla stazione in sede. (*Boll. Comm.* n. 21-1937, punto 468).	Id.	—	Tassa di manovra di L. 1.000 per carro e tasse di porto per la distanza minima di Km 15, indipendentemente dalla tassa di manovra per carro dovuta dalla ferrovia o tranvia corrispondente.
Trasporti a carro da e per il Porto Canale. (*Boll. Comm.* n. 5-1964, punto 88).	Pescara P.N.	6.600	
Trasporti a carro da e per il Porto. (*Boll. Comm.* n. 10-1968, punto 194).	Ortona	6.600	Per carro di qualsiasi portata.
Trasporti a carro da e per i Mercati Generali del Comune di Roma. (*Boll. Comm.* n. 4-1971, punto 91).	Roma Ostiense	1.700	Per carro di qualsiasi portata.
Trasporti a carro diretti o provenienti dal Posto di Movimento Vat. (*Boll. Comm.* n. 10-1972, punto 205).	Udine	6.600	Per ogni carro carico.
Trasporti a carro da e per raccordo dogana.	Lecco C.le	3.300 1.700	Per carro di qualsiasi portata. Per container di qualunque dimensione.

ALLEGATO 37

PREZZI DEI TRASPORTI A VUOTO E A CARICO DEI CARRI PRIVATI IMMATRICOLATI IN PARCHI DI FERROVIE ESTERE

Class	Zone di percorrenza												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	Da 1 a 10 Km.	Da 11 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.
	Lire per carro												
	A) Trasporto a vuoto - Art. 1 - *a*)												
1 a	—	36,60	33,66	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	28,99	23,17	11,58
	1.433	2.897	4.580	7.625	10.670	13.715	16.760	19.805	22.850	25.895	28.794	31.111	—
1 b . .	—	55,10	50,40	45,82	45,82	45,82	45,82	45,82	45,82	45,82	43,48	34,65	17,33
	2.143	4.347	6.867	11.449	16.031	20.613	25.195	29.777	34.359	38.941	43,289	46.754	—
	B) Trasporto a carico - Rimborso - Art. 5 - *b*)												
2 a . . .	—	45,65	41,94	38,01	38,01	38,01	38,01	38,01	38,01	38,01	36,01	28,91	14,45
	1.785	3.611	5.708	9.509	13.310	17.111	20.912	24.713	28.514	32.315	35.916	38.807	—
2 b . . .	—	64,20	58,66	53,22	53,22	53,22	53,22	53,22	53,22	53,22	50,51	40,50	20,25
	2.498	5.066	7.999	13.321	18.643	23.965	29.287	34.609	39.931	45.253	50.304	54.354	—

N.B. — Per ciascuna classe la prima serie di cifre rappresenta le basi chilometriche applicabili alle singole zone di percorrenza, la seconda rappresenta le tasse di trasporto a vuoto o il rimborso per il trasporto a carico al chilometro terminale per ciascuna zona, calcolati senza tener conto della distanza tassabile (Art. 61, § 1, C.T.).

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(3651134/2) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411200822580)

Prezzo L. 1.350